

**Capitolato Speciale d'Appalto  
dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani  
e di igiene urbana  
e dei connessi servizi informativi**

**“Appalto conforme ai Criteri Ambientali Minimi di cui  
al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela  
del Territorio e del Mare 13 febbraio 2014”**

**Indice**

<b>PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	<b>4</b>
Art. 1 Definizioni .....	4
Art. 2 Oggetto del contratto .....	4
Art. 3 Durata dell'appalto .....	5
Art. 4 Obiettivi .....	6
Art. 5 Importo a base di gara .....	6
Art. 6 Subappalto .....	8
Art. 7 Obbligo di continuità dei servizi .....	8
Art. 8 Osservanza delle norme applicabili .....	9
Art. 9 Responsabilità dell'Appaltatore .....	9
Art. 10 Obblighi in materia di salute e sicurezza del lavoro .....	10
Art. 11 Responsabile del contratto designato dall'Appaltatore .....	11
Art. 12 Domicilio dell'Appaltatore .....	11
Art. 13 Comunicazioni al Comune .....	12
Art. 14 Gestione informatizzata dei servizi e relativa rendicontazione .....	12
Art. 15 Criteri generali per l'esecuzione dei servizi .....	13
Art. 16 Cooperazione.....	13
Art. 17 Destinazione dei rifiuti e costi di trattamento.....	14
Art. 18 Pesatura dei rifiuti .....	15
Art. 19 Sede operativa .....	15
Art. 20 Veicoli.....	15
Art. 21 Contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, indagini territoriali, consegne .....	17
Art. 22 Condizioni della rete stradale e condizioni meteo .....	19
Art. 23 Personale, norme generali .....	20
Art. 24 Personale, norme tecniche organizzative .....	20
Art. 25 Reperibilità del personale.....	21
Art. 26 Stipulazione del contratto e spese contrattuali .....	21
Art. 27 Corrispettivo contrattuale.....	21
Art. 28 Invariabilità del corrispettivo e revisione .....	22
Art. 29 Vigilanza e controllo .....	22
Art. 30 Penali.....	22
Art. 31 Risoluzione del contratto.....	24
Art. 32 Esecuzione d'ufficio.....	26
Art. 33 Divieto di cessione del contratto .....	26
Art. 34 Recesso unilaterale.....	26
Art. 35 Subentro nel rapporto contrattuale .....	26
Art. 36 Controversie .....	26
Art. 37 Restituzione di beni strumentali .....	26
Art. 38 Rinvio.....	26
<b>PARTE II – NORME TECNICHE</b> .....	<b>28</b>
<b>TITOLO I – PRESTAZIONI CON CORRISPETTIVO A CORPO</b> .....	<b>28</b>
<b>CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	<b>28</b>
Art. 39 Suddivisione del territorio .....	28
Art. 40 Ecoisole .....	28
Art. 41 Criteri per l'assegnazione dei contenitori per la raccolta porta a porta .....	29
Art. 42 Posizionamento dei contenitori .....	29
Art. 43 Raccolta porta a porta.....	30
Art. 44 Raccolta di rifiuti abbandonati nelle vicinanze dei contenitori .....	30
Art. 45 Programmazione .....	30
<b>CAPO II – ORGANIZZAZIONE DEI SINGOLI SERVIZI</b> .....	<b>30</b>
Art. 46 Conteggio dei prelievi del rifiuto "secco residuo" .....	30
Art. 47 Raccolta e trasporto del rifiuto "secco residuo" – utenze domestiche.....	31
Art. 48 Raccolta e trasporto del rifiuto "secco residuo" – utenze non domestiche.....	31
Art. 49 Raccolta e trasporto dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense – utenze domestiche ...	31
Art. 50 Raccolta e trasporto dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense – utenze non domestiche	32
Art. 51 Raccolta e trasporto dei rifiuti di carta e cartone – utenze domestiche .....	32

Art. 52	Raccolta e trasporto dei rifiuti di carta – utenze non domestiche .....	32
Art. 53	Raccolta e trasporto dei rifiuti di cartone – utenze non domestiche .....	32
Art. 54	Raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggi in plastica e metallici – utenze domestiche	33
Art. 55	Raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggi in plastica e metallici – utenze non domestiche	33
Art. 56	Raccolta e trasporto dei rifiuti di vetro – utenze domestiche .....	33
Art. 57	Raccolta e trasporto dei rifiuti di vetro – utenze non domestiche .....	33
Art. 58	Raccolta e trasporto di rifiuti biodegradabili vegetali .....	34
Art. 59	Raccolta e trasporto di rifiuti di pannolini e pannoloni .....	34
Art. 60	Raccolta e trasporto degli abiti usati .....	34
Art. 61	Raccolta differenziata presso gli edifici pubblici, le scuole, la stazione FS, i parchi comunali, i campeggi.....	34
Art. 62	Raccolta su chiamata e trasporto di rifiuti ingombranti.....	35
Art. 63	Raccolta e trasporto di pile e farmaci .....	35
Art. 64	Realizzazione e gestione del centro comunale di raccolta (CCR) .....	35
Art. 65	Raccolta e trasporto dei rifiuti mercatali .....	37
Art. 66	Raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti in occasione di fiere, sagre, feste e manifestazioni	37
Art. 67	Raccolta e trasporto dei rifiuti cimiteriali.....	37
Art. 68	Raccolta e trasporto dei rifiuti da esumazioni e estumulazioni .....	38
Art. 69	Lavaggio di cassonetti.....	38
Art. 70	Spazzamento manuale e meccanizzato.....	38
Art. 71	Lavaggio di strade e innaffiamento di aiuole .....	39
Art. 72	Rimozione di rifiuti abbandonati.....	39
Art. 73	Rimozione di discariche abusive .....	39
Art. 74	Raccolta di siringhe e di carogne di animali .....	40
Art. 75	Raccolta e trasporto dei rifiuti delle spiagge libere .....	40
Art. 76	Derattizzazione e disinfestazione .....	40
Art. 77	Servizio di pulizia della sede stradale <i>post</i> incidente .....	41
Art. 78	Redazione della carta dei servizi .....	41
Art. 79	Servizio informativo telefonico.....	42
Art. 80	Stampa e consegna di materiale informativo per le campagne di comunicazione e di informazione sulla riduzione e sulla raccolta differenziata dei rifiuti urbani.....	42
<b>PARTE III – VARIANTI MIGLIORATIVE.....</b>		<b>43</b>
Art. 81	Varianti migliorative .....	43
<b>PARTE IV – ALLEGATI.....</b>		<b>43</b>
<b>Allegato 1 – Utenze domestiche .....</b>		<b>43</b>
<b>Allegato 2 – Utenze non domestiche.....</b>		<b>43</b>
<b>Allegato 3 – Servizi attuali .....</b>		<b>43</b>
<b>Allegato 4 – Criteri di assegnazione dei contenitori .....</b>		<b>43</b>
<b>Allegato 5 – Caratteristiche minime dei contenitori.....</b>		<b>43</b>
<b>Allegato 6 – Numero e tipo di contenitori.....</b>		<b>43</b>
<b>Allegato 7 – Personale oggetto della clausola sociale (Art. 23, comma 2) .....</b>		<b>43</b>
<b>Allegato 8 – Suddivisione del territorio .....</b>		<b>43</b>
<b>Allegato 9 – Condomini critici.....</b>		<b>43</b>
<b>Allegato 10 – Spazzamento .....</b>		<b>43</b>
<b>Allegato 11 – Spazzamento in orario notturno .....</b>		<b>43</b>
<b>Allegato 12 – Riepilogo dei servizi.....</b>		<b>43</b>
<b>Allegato 13 – Materiale informativo .....</b>		<b>43</b>
<b>Allegato 14 – Progetto esecutivo del CCR approvato con D.C.C. del Comune di Nettuno n. 27 del 10 aprile 2013.....</b>		<b>43</b>
<b>Allegato 15 – DUVRI.....</b>		<b>43</b>

## PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 Definizioni

1. Fatte salve le definizioni di cui agli articoli 183 e 218 del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*) e s. m. e i., ai fini del presente capitolato, si intende per:

- a) **Comune**: il Comune di Nettuno nella sua qualità di ente appaltante;
- b) **utenza domestica**: punto di raccolta dei rifiuti prodotti da un individuo o da famiglie;
- c) **utenza non domestica**: punto di raccolta dei rifiuti prodotti da operatori economici operanti nei settori artigianale, commerciale, industriale, dei servizi, dell'agricoltura oltre che le associazioni, le fondazioni, gli enti e ogni altro soggetto diverso dall'utenza domestica al quale devono essere erogati i servizi pubblici di gestione dei rifiuti;
- d) **raccolta porta a porta**: raccolta eseguita presso l'utenza con l'assegnazione di contenitori a uso esclusivo della stessa o con il prelievo diretto dei rifiuti;
- e) **centro comunale di raccolta**: il centro comunale di raccolta che sarà realizzato e gestito dall'Appaltatore secondo le disposizioni del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare e del Territorio 08 aprile 2008, n. 31623 (*Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche*) e s. m. e i. e del presente capitolato e sito nel territorio del Comune di Nettuno nella zona artigiana in via Caprioli;
- f) **ecoisole**: i contenitori posizionati su suolo pubblico secondo le disposizioni della Parte II.

### Art. 2 Oggetto del contratto

1. L'appalto ha per oggetto i servizi di seguito elencati.

**a) Servizi con corrispettivo a corpo, prestazione principale:**

- a.1. raccolta e trasporto del rifiuto "secco residuo";
- a.2. raccolta e trasporto dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense;
- a.3. raccolta e trasporto dei rifiuti di carta e cartone;
- a.4. raccolta e trasporto dei rifiuti di cartone;
- a.5. raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggi in plastica e metallici;
- a.6. raccolta e trasporto dei rifiuti di vetro;
- a.7. raccolta su chiamata e trasporto dei rifiuti biodegradabili vegetali;
- a.8. raccolta su chiamata e trasporto di rifiuti ingombranti;
- a.9. raccolta e trasporto di pile;
- a.10. raccolta e trasporto di farmaci;
- a.11. raccolta e trasporto dei rifiuti mercatali;
- a.12. raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti in occasione di fiere, feste, sagre e manifestazioni;
- a.13. raccolta e trasporto dei rifiuti cimiteriali;
- a.14. raccolta e trasporto degli abiti usati;
- a.15. lavaggio di cassonetti;
- a.16. realizzazione e gestione del centro comunale di raccolta (CCR);
- a.17. spazzamento manuale;
- a.18. spazzamento meccanizzato;
- a.19. lavaggio di strade e innaffiamento di aiuole;
- a.20. rimozione di rifiuti abbandonati e di discariche abusive;
- a.21. raccolta e trasporto dei rifiuti delle spiagge libere;
- a.22. disinfestazione e derattizzazione;
- a.23. pulizia della sede stradale *post* incidente;
- a.24. redazione della carta dei servizi;
- a.25. servizio informativo telefonico;
- a.26. stampa e consegna di materiale per le campagne di comunicazione e di informazione sulla riduzione e sulla raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
- a.27. avvio al trattamento dei rifiuti raccolti, comprensivo dei costi di trattamento.
- a.28. Il comune promuoverà l'autocompostaggio (in continuità con il vigente progetto di consegna di compostiere e di iscrizione degli utenti aderenti all'Albo dei compostatori) e il compostaggio di comunità. L'appaltatore è tenuto a collaborare attivamente con il Comune nella predetta promozione dell'autocompostaggio e del compostaggio di comunità fornendo il proprio supporto in termini di dati, informazioni, evidenziazione delle criticità riscontrate e delle

possibili soluzioni delle stesse.

**b) Servizi con corrispettivo a misura, prestazione secondaria:**

- b.1. integrazione dei servizi di cui alla lettera a).
2. Le utenze da servire, suddivise nelle categorie domestica (famiglie) e non domestica (operatori economici nei settori, a titolo esemplificativo, industriale, artigianale, agricolo, commerciale, dei servizi, ecc.) sono elencate rispettivamente nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2. Tali elenchi sono solo indicativi. L'Appaltatore è tenuto, quindi, a eseguire i servizi, per il corrispettivo oggetto di aggiudicazione, anche qualora il numero reale di utenze domestiche e non domestiche si discosti, per eccesso, fino al dieci per cento, dai valori indicati nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2. Allo stesso modo, anche uno scostamento per difetto del dieci per cento non determina revisioni o variazioni del corrispettivo contrattuale. Lo scostamento è valutato come media delle utenze (congiuntamente domestiche e non domestiche) da servire, calcolata con riferimento a tutto il territorio del Comune. Le disposizioni contenute nel presente comma non legittimano l'Appaltatore a pretendere maggiori compensi, indennizzi o risarcimenti.
  3. Nel caso di scostamenti per eccesso oltre il limite indicato al precedente comma, il corrispettivo è adeguato tenuto conto del numero e del tipo delle utenze eccedenti nonché dei parametri economici desumibili dall'offerta economica presentata in sede di gara.
  4. Il concorrente è tenuto, ai fini della partecipazione alla gara, a eseguire uno o più sopralluoghi sul territorio al fine di acquisire una conoscenza adeguata delle condizioni, delle particolarità, delle eventuali difficoltà e criticità dei luoghi, dei servizi da prestare, della quantità e del tipo di utenze da servire.
  5. L'Appaltatore è tenuto alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani come definiti all'art. 184, comma 2, del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i. Nei rifiuti urbani rientrano anche i rifiuti speciali non pericolosi che il Comune ha assimilato o assimerà ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g), del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i.
  6. L'Appaltatore deve proporre al Comune, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto:
    - a) obiettivi finali e intermedi (annuali) relativi a:
      - 1) riduzione delle quantità di rifiuti da smaltire;
      - 2) riduzione degli impatti ambientali della gestione dei rifiuti;
    - b) azioni per il conseguimento di detti obiettivi, indicando per ciascun flusso di rifiuti:
      - 1) modalità e tempi di attuazione e competenze e numero del personale necessario;
      - 2) eventuale peso previsto sull'utenza sia in termini economici sia di complessità delle operazioni a suo carico;
    - c) ulteriori suggerimenti utili alla riduzione della produzione dei rifiuti e dell'impatto ambientale a essa associato.

**Art. 3 Durata dell'appalto**

1. L'appalto ha durata di sette anni dalla data di formale stipulazione del contratto (o dalla data di inizio della sua eventuale anticipata esecuzione per i casi di urgenza previsti dall'art. 32, commi 8 e 13, del D.lgs. 50/2016). E' facoltà del Comune, qualora, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016 ne ricorrano i presupposti, richiedere l'anticipata esecuzione del contratto.
2. I servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti con corrispettivo a corpo di cui all'art. 2, comma 1, lettere da a.1 a a.15, devono essere completamente avviati entro cinque mesi dalla data della stipulazione del contratto o dalla data di inizio della sua anticipata esecuzione. La realizzazione del centro comunale di raccolta di cui all'art. 2, comma 1, lettera a.16, deve essere completata entro tre mesi dalla data di stipulazione del contratto o dalla data di inizio della sua eventuale anticipata esecuzione e, entro la medesima scadenza, ne deve essere avviata la gestione. I servizi con corrispettivo a corpo di cui all'art. 2, comma 1, lettere da a.17 a a.23 devono essere eseguiti a partire dalla data di stipulazione del contratto (o dalla data di inizio della sua eventuale anticipata esecuzione).
3. La carta dei servizi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a. 24, deve essere redatta entro trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto o dalla data di inizio della sua eventuale anticipata esecuzione. Il servizio informativo telefonico di cui all'art. 2, comma 2, lettera a.25, deve essere attivato entro trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto o dalla data di inizio della sua eventuale anticipata esecuzione. La stampa e la consegna dei materiali per le campagne di comunicazione e di informazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a.26, devono essere eseguite entro i tempi che saranno concordati di volta in volta con il Comune.
4. I servizi con corrispettivo a misura devono essere prestati dall'Appaltatore solo se il Comune ne fa richiesta scritta. In caso di richiesta, i predetti servizi devono essere prestati entro le scadenze indicate dal Comune.
5. L'Appaltatore si impegna a eseguire il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani secondo il

precedente modello gestionale in continuità fino alla completa attivazione da parte sua dei servizi di raccolta e trasporto dedotti nell'oggetto del presente appalto, secondo le scadenze indicate nel presente articolo. I servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani riferiti al precedente modello gestionale sono sinteticamente indicati nell'Allegato 3. L'Appaltatore, nelle more dell'attivazione del presente appalto, dovrà anche svolgere tutti gli altri servizi dedotti nell'oggetto del previgente contratto d'appalto. Il concorrente, per la formulazione della propria offerta in sede di gara, deve richiedere e acquisire direttamente dal Comune ogni informazione ritenuta utile con riferimento al precedente modello gestionale.

6. Prima della scadenza, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (*Codice dei contratti pubblici*) e s. m. e i., il contratto può essere prorogato per il periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle procedure e al perfezionamento degli atti amministrativi per l'individuazione del nuovo affidatario. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Comune. La proroga potrà avere una durata massima di otto mesi. Resta inteso, che è facoltà del Comune non disporre alcuna proroga al contratto. L'Appaltatore non ha diritto a alcun compenso, risarcimento o indennizzo nel caso in cui il Comune decida di non disporre la predetta proroga.

#### **Art. 4      Obiettivi**

1. Con il presente appalto, il Comune si prefigge di raggiungere almeno i seguenti obiettivi:
- a) contribuire a dare attuazione alla gerarchia dei rifiuti definita dall'art. 179 del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i.;
  - b) cooperare alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela della salute pubblica;
  - c) ridurre lo spreco di risorse e la quantità di rifiuti urbani prodotti;
  - d) ridurre la quantità di rifiuti urbani da avviare alle operazioni di smaltimento;
  - e) ridurre il più possibile la presenza di rifiuti urbani recuperabili tra i rifiuti urbani da avviare alle operazioni di smaltimento;
  - f) migliorare la qualità dei rifiuti urbani conferiti alle operazioni di trattamento;
  - g) attivare un servizio di raccolta idoneo alla misurazione dei rifiuti conferiti per la introduzione della tariffa puntuale;
  - h) ridurre all'essenziale il posizionamento sul suolo pubblico di contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani;
  - i) assicurare la pulizia del suolo pubblico o soggetto a uso pubblico;
  - j) migliorare il decoro urbano;
  - k) ridurre le discariche abusive e l'abbandono di rifiuti;
  - l) raggiungere una percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani almeno del 60% su base annua entro il secondo anno contrattuale e almeno del 70% su base annua entro il terzo anno contrattuale e fino alla scadenza.

L'operato dell'Appaltatore deve essere organizzato per il conseguimento dei predetti obiettivi.

2. Per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata è applicata la normativa vigente della Regione Lazio.

3. Il Comune nel corso dell'appalto potrebbe decidere di attivare la tariffa puntuale per la copertura integrale dei costi della gestione dei rifiuti urbani, ai sensi della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2014*) e s. m. e i.; in tal caso l'Appaltatore è tenuto a adeguarsi alle disposizioni del regolamento che a tale scopo il Comune approverà.

#### **Art. 5      Importo a base di gara**

1. L'importo complessivo a base di gara dei servizi con corrispettivo a corpo, prestazione principale, ammonta a **euro 54.696.757,73 (IVA di Legge esclusa)** così suddiviso:

- a) **euro 54.413.143,63** IVA di Legge esclusa soggetti a ribasso;
- b) **euro 283.614,10** IVA di Legge esclusa **non soggetti a ribasso** relativo a oneri per la sicurezza da rischi di interferenza non soggetti a ribasso.

L'importo a base di gara fa riferimento a una durata di sette anni.

2. Gli importi unitari a base di gara per i servizi con corrispettivo a misura, prestazione secondaria, sono quelli riportati nella seguente tabella:

	descrizione	unità di misura	importo a base di gara (soggetto a ribasso) IVA di Legge esclusa
<b>MEZZI</b>			
1	pianale tipo con sponda idraulica	€/ora	12,50
2	furgone	€/ora	10,50
3	automezzo con vasca 4-5 m <sup>3</sup>	€/ora	13,00
5	automezzo con vasca 5 m <sup>3</sup> con lama costipatrice	€/ora	14,00
6	automezzo con vasca 7 m <sup>3</sup>	€/ora	14,00
7	automezzo con vasca 6-7 m <sup>3</sup> con lama costipatrice	€/ora	16,50
8	minicompattatore 10 m <sup>3</sup>	€/ora	24,50
9	compattatore 16-18 m <sup>3</sup>	€/ora	27,50
10	compattatore 23-25 m <sup>3</sup>	€/ora	35,00
11	autocarro attrezzato con impianto di scarramento	€/ora	36,00
12	autocarro attrezzato con gru munita di ragno e impianto di scarramento	€/ora	37,00
13	motocarro	€/ora	4,50
14	autocarro elettrico con vasca 2 m <sup>3</sup>	€/ora	3,50
15	autocarro benzina/metano con vasca 2 m <sup>3</sup>	€/ora	3,00
16	decespugliatore o soffiatore	€/ora	1,00
17	lancia idraulica manuale	€/ora	1,00
18	minispazzatrice con sistema lavante e detergente larghezza 120 cm	€/ora	21,00
19	spazzatrice con vasca 4 m <sup>3</sup>	€/ora	32,00
20	spazzatrice con vasca 6 m <sup>3</sup>	€/ora	40,00
21	lavacassonetti posteriore con cisterna 6 m <sup>3</sup>	€/ora	37,00
22	lavastrade con cisterna 5 m <sup>3</sup>	€/ora	20,50
23	autosurgio con canal-jet	€/ora	52,00
24	aspirafoglie con vasca da 5 m <sup>3</sup>	€/ora	19,50
<b>CONTENTORI</b>			
1	noleggio cassoni scarrabili a tenuta a cielo aperto 20 m <sup>3</sup>	€/giorno	1,50
2	noleggio cassoni scarrabili a tenuta a cielo aperto 30 m <sup>3</sup>	€/giorno	1,70
3	noleggio cassoni scarrabili a tenuta con coperchio idraulico 20 m <sup>3</sup>	€/giorno	1,60
4	noleggio cassoni scarrabili a tenuta con coperchio idraulico 30 m <sup>3</sup>	€/giorno	2,00
5	noleggio pressa scarrabile 30 m <sup>3</sup>	€/giorno	10,00
<b>PERSONALE</b>			
1	operaio livello J (fatte salve le maggiorazioni previste dai CCNL per il lavoro straordinario, festivo, notturno)	€/ora	18,80
2	operaio livello 1B (fatte salve le maggiorazioni previste dai CCNL per il lavoro straordinario, festivo, notturno)	€/ora	20,60
3	operaio livello 1A (fatte salve le maggiorazioni previste dai CCNL per il lavoro straordinario, festivo, notturno)	€/ora	25,99
4	operaio livello 2B (fatte salve le maggiorazioni previste dai CCNL per il lavoro straordinario, festivo, notturno)	€/ora	26,94
5	operaio livello 2A (fatte salve le maggiorazioni previste dai CCNL per il lavoro straordinario, festivo, notturno)	€/ora	29,55
6	operaio livello 3B (fatte salve le maggiorazioni previste dai CCNL per il lavoro straordinario, festivo, notturno)	€/ora	29,78
7	operaio livello 3A (fatte salve le maggiorazioni previste dai CCNL per il lavoro straordinario, festivo, notturno)	€/ora	31,06
8	operaio livello 4B (fatte salve le maggiorazioni previste dai CCNL per il lavoro straordinario, festivo, notturno)	€/ora	32,13

9	operaio livello 4A (fatte salve le maggiorazioni previste dai CCNL per il lavoro straordinario, festivo, notturno)	€/ora	33,01
10	operaio livello 5B (fatte salve le maggiorazioni previste dai CCNL per il lavoro straordinario, festivo, notturno)	€/ora	34,62
11	operaio livello 5A (fatte salve le maggiorazioni previste dai CCNL per il lavoro straordinario, festivo, notturno)	€/ora	35,97

I servizi con corrispettivo a misura devono essere prestati dall'Appaltatore solo se il Comune ne fa richiesta scritta. In tal caso, il corrispettivo è determinato sulla base dell'impegno di personale, veicoli, mezzi e attrezzature di volta in volta concordato tra il Comune e l'Appaltatore e sulla base dei prezzi unitari, sottratto il ribasso offerto in sede di gara, indicati nella precedente tabella. Il Comune ha la facoltà di non richiedere i servizi a misura. All'Appaltatore, in tale caso, non spettano indennizzi o risarcimenti o compensi a qualsiasi titolo.

3. L'importo a base di gara include e remunera tutti i costi, nessuno escluso, per le prestazioni richieste per l'esecuzione del contratto, per le offerte migliorative proposte dal concorrente in sede di gara, l'utile, le spese generali, le spese per la salute e la sicurezza del lavoro, le spese per imprevisti, le quote di ammortamento degli investimenti per l'acquisizione dei contenitori, delle attrezzature, dei veicoli, dei mezzi e delle opere necessarie all'esecuzione dell'appalto.

4. Importo a base di gara per l'ipotesi di cui all'art. 17, comma 6, del Capitolato speciale d'appalto: euro/km/tonnellata 0,25 IVA di Legge esclusa.

5. Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.lgs. 50/2016 e s. m. e i., si precisa che il costo della manodopera quantificato secondo le disposizioni del CCNL del settore dell'igiene ambientale **FISE ASSOAMBIENTE** è quello indicato nella tabella che segue:

<b>Livello CCNL FISE ASSOAMBIENTE</b>	<b>COSTO SETTE ANNI IVA ESCLUSA</b>
<b>OPERAI</b>	
1	€ 989.702,78
2A	€ 6.646.145,10
2B	€ 7.004.273,68
3A	€ 4.945.622,44
3B	€ 595.679,09
4A	€ 2.138.638,71
4B	€ 321.292,74
<b>IMPIEGATI</b>	
5A	€ 663.719,72
6A	€ 365.180,16
6B	€ 350.047,16
<b>TOTALE</b>	<b>€ 24.020.301,58</b>

#### **Art. 6 Subappalto**

1. Il subappalto è ammesso per tutte le prestazioni nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016. L'Appaltatore si impegna al rispetto della predetta norma. Il concorrente è tenuto a indicare, in sede di presentazione dell'offerta, i servizi e le forniture o le parti di servizi e forniture che intende eventualmente subappaltare.

2. Il Comune paga all'Appaltatore il corrispettivo comprensivo di quello spettante al subappaltatore.

3. Ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.lgs. 50/2016, il Comune corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

4. Ai sensi dell'art. 105, comma 6, del D.lgs. 50/2016, il concorrente che intenda ricorrere al subappalto deve indicare in sede di offerta la terna di subappaltatori.

#### **Art. 7 Obbligo di continuità dei servizi**

1. Il contratto ha per oggetto servizi pubblici locali di rilevanza economica. Tali servizi sono essenziali e

costituiscono attività di pubblico interesse disciplinata dalla parte quarta del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i.

2. I servizi non possono essere sospesi o abbandonati, salvo che per casi di forza maggiore. In caso di loro arbitrario abbandono o sospensione, il Comune può sostituirsi all'Appaltatore per la loro esecuzione d'ufficio con il totale e completo recupero dell'onere e dei conseguenti danni a carico dell'Appaltatore.

3. Nel caso di astensione dal lavoro per sciopero del personale, l'Appaltatore si impegna a rispettare quanto disposto dalla Legge 12 giugno 1990, n. 146 (*Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge*) e s. m. e i. E' fatta salva la facoltà del Comune, nel caso in cui si ravvisino le ipotesi di reato di cui all'art. 340 del codice penale, di segnalare il fatto all'Autorità Giudiziaria competente.

#### **Art. 8 Osservanza delle norme applicabili**

L'Appaltatore è tenuto a:

- a) osservare e a far osservare al proprio personale tutte le disposizioni del presente Capitolato nonché le norme che disciplinano la materia inerente all'oggetto e alla natura dell'appalto;
- b) adempiere gli obblighi che sono eventualmente posti da norme future, senza nulla pretendere, fatta salva l'ipotesi dell'eventuale riconoscimento, ove ne ricorrano i presupposti di legge, di un'eccessiva onerosità sopravvenuta;
- c) osservare il regolamento sulla gestione dei rifiuti urbani approvato dal Comune nonché le altre norme, direttive e ordinanze delle autorità competenti attinenti le prestazioni oggetto dell'appalto;
- d) eseguire gli ordini inerenti alle prestazioni oggetto dell'appalto che sono emanate dal Comune.

#### **Art. 9 Responsabilità dell'Appaltatore**

1. L'Appaltatore è responsabile:

- a) del perfetto svolgimento delle prestazioni, dei beni eventualmente consegnatigli dal Comune, della disciplina e dell'operato del proprio personale;
- b) civilmente e penalmente dei danni a chiunque causati nell'esecuzione delle prestazioni.

2. L'Appaltatore è tenuto a:

- a) fornire ogni informazione di carattere tecnico, economico e finanziario sulle prestazioni e ogni altro dato utile per:
  - 1) la presentazione della comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti di cui all'art. 189 del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i. A tal proposito, l'Appaltatore è tenuto a compilare ogni anno, in nome e per conto del Comune, il MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale) di cui alla L. 25 gennaio 1994, n. 70 (Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale). L'Appaltatore deve compilare il MUD secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia e presentarlo al Comune entro il decimo giorno antecedente la scadenza fissata per Legge per la presentazione alla C.C.I.A.A. competente per territorio. Dopo la validazione del Comune, l'Appaltatore provvede alla presentazione del MUD alla C.C.I.A.A. competente per territorio entro la scadenza di Legge. L'Appaltatore deve compilare il MUD inserendo anche le informazioni e i dati relativi ai rifiuti raccolti presso il Centro Comunale di Raccolta;
  - 2) la predisposizione del prelievo tributario per il finanziamento della gestione dei rifiuti urbani, secondo la normativa vigente nel corso del contratto;
- b) adempiere gli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali previsti dalla legge;
- c) adottare, nell'esecuzione dell'appalto, tutte le precauzioni e i provvedimenti per evitare danni alle persone, alle cose e all'ambiente;
- d) stipulare, a proprie spese, per tutta la durata del contratto, una o più polizze assicurative, da presentare al Comune prima della sottoscrizione del contratto, per ciascuna delle seguenti responsabilità civili:
  - 1) verso terzi. La polizza deve prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) per i quali l'Appaltatore sia chiamato a rispondere civilmente da terzi. La copertura assicurativa deve essere riferita ai danni causati, nell'esecuzione dell'appalto, a persone (siano esse o no addette alle prestazioni), cose, animali e estesa anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell'Appaltatore,

parteciperanno all'esecuzione del contratto. Il massimale della polizza per responsabilità civile verso terzi non deve essere inferiore a euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00) per ogni sinistro;

- 2) verso il Comune. La polizza deve prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'appalto. La polizza deve prevedere anche la copertura dei danni (capitale, interessi, spese) alle cose in consegna e custodia all'Appaltatore compresi quelli conseguenti a incendio e furto. Il massimale per tale responsabilità non deve essere inferiore a euro 2.000.000,00 (due milioni/00) per ogni sinistro;
- 3) verso prestatori di lavoro. La polizza deve prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) per gli infortuni subiti dal personale utilizzato nell'esecuzione dell'appalto e essere estesa anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell'Appaltatore, parteciperanno all'esecuzione dell'appalto. Il massimale della polizza per responsabilità civile verso prestatori di lavoro non deve essere inferiore a euro 1.000.000,00 (un milione/00) per ciascun prestatore di lavoro;
- 4) per inquinamento. La polizza deve prevedere il risarcimento dei danni da inquinamento (capitale, interessi e spese), per i quali l'Appaltatore sia chiamato a rispondere, causati nell'esecuzione dell'appalto. Ai fini della presente disposizione, per danni da inquinamento si intendono quelli conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria, del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, derivanti dalla dispersione di sostanze di qualsiasi natura. La copertura assicurativa deve essere estesa anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell'Appaltatore, parteciperanno all'esecuzione dell'appalto. Il massimale della polizza per responsabilità civile per inquinamento non deve essere inferiore a euro 3.000.000,00 (tre milioni/00).

L'Appaltatore resta unico e esclusivo responsabile dei maggiori danni non coperti dai suddetti massimali. Tutti i massimali assicurativi devono essere rivalutati annualmente in base all'indice FOI dell'ISTAT.

3. L'Appaltatore deve, inoltre, stipulare una polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi (incendio, furti, atti vandalici, danni a terzi, persone e cose) con riferimento ai contenitori impiegati per i differenti servizi, assicurando l'immediata sostituzione dei contenitori medesimi.

#### **Art. 10      Obblighi in materia di salute e sicurezza del lavoro**

1. L'Appaltatore è tenuto all'osservanza e all'applicazione della normativa vigente sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro prevista dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*) e s. m. e i., nonché delle norme in materia che potrebbero essere emanate durante il corso dell'appalto.

2. L'Appaltatore ha l'onere di procurare e fornire al proprio personale i dispositivi personali di protezione in sintonia con le valutazioni dallo stesso effettuate, il D.lgs. 81/2008 e s. m. e i. e la normativa applicabile.

3. L'Appaltatore deve fornire un'adeguata formazione alla propria forza lavoro sulla prevenzione dei rischi specifici connessi alle prestazioni oggetto del presente appalto. La formazione deve essere organizzata periodicamente nell'intero corso di vigenza del contratto.

4. Tutte le attrezzature, le macchine, i mezzi, i veicoli utilizzati devono rispettare le normative di sicurezza (specie in materia di prevenzione degli infortuni e di codice dalla strada).

5. L'Appaltatore è reso edotto dei seguenti principali fattori di rischio connessi alle prestazioni da eseguire (elenco esemplificativo non esaustivo):

- a) presenza di agenti biologici patogeni;
- b) presenza di materiali a rischio infettivo;
- c) raccolta di rifiuti di natura organica;
- d) attività svolta su spazi pubblici o aperti al pubblico, quali strade, piazze, parchi e giardini pubblici, scalinate, viali alberati, strade sconnesse, ecc.;
- e) attività svolta in presenza di altri veicoli in movimento su strade, piazze, aree pubbliche o aperte al pubblico, ecc.;
- f) presenza di materiali pericolosi quali olii, pile, batterie, vernici, farmaci, RAEE, ecc.;
- g) presenza o utilizzo di materiali chimici quali i prodotti usati per la disinfestazione o la sanificazione o la disinfezione;
- h) presenza di materiali pericolosi per urti, abrasioni, tagli, quali siringhe, vetro, metalli, ecc.;
- i) presenza di materiali a rischio d'incendio quali carta, plastica, ecc.;

- j) presenza di materiali di dimensioni ingombranti con peso eccessivo per la movimentazione manuale;
  - k) presenza di polveri dovuta, per esempio, allo spazzamento delle strade o al traffico veicolare;
  - l) presenza di possibili materiali ignoti, conferiti volutamente, scorrettamente o accidentalmente;
  - m) rischi derivanti dalle condizioni atmosferiche e climatiche;
  - n) rischi derivanti dall'attività di conferimento dei carichi presso impianti di trattamento;
  - o) presenza di rischi generici determinati dall'attività all'aperto, in aree pubbliche, aperte al pubblico o private;
  - p) presenza nelle vie, nelle piazze e nelle aree di attrezzature, impianti e elementi dell'arredo urbano, dell'illuminazione pubblica e della segnaletica, che possono costituire ostacolo alla movimentazione e fonte di pericoli per i lavoratori.
4. L'Appaltatore, al momento della sottoscrizione del contratto, al solo fine di consentire una corretta verifica del rispetto delle norme di sicurezza, deve:
- a) dimostrare di avere redatto il Documento di Valutazione dei rischi dell'Azienda di cui agli articoli 28 e seguenti del D.lgs. 81/2008 e s. m. e i., aggiornato alle singole specifiche attività e luoghi di lavoro. Tale documentazione deve essere consegnata, in copia, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e deve poter essere visionata successivamente dal Comune in qualunque momento nel corso dell'appalto;
  - b) esibire l'organigramma funzionale aziendale, attraverso la consegna di un documento in forma scritta redatto sotto la propria responsabilità, dal quale si evinca la presenza e il conferimento d'incarico per tutte le figure previste dal D.lgs. 81/2008 e s. m. e i. (quali, per esempio, RSPP, RLS, SPP, medico competente), comprensivo di nominativi e recapiti;
  - c) dimostrare l'avvenuta formazione e informazione dei lavoratori sulla salute e sulla sicurezza del lavoro e presentare il piano di formazione futura. L'Appaltatore, a semplice richiesta, deve consentire in qualsiasi momento al Comune di visionare la documentazione comprovante i percorsi formativi del personale.
5. L'Appaltatore e il Comune si impegnano a comunicarsi reciprocamente tutte le informazioni utili al miglioramento degli *standard* di sicurezza, presenti e futuri, assicurando la massima cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e di protezione connesse ai rischi del lavoro.

#### **Art. 11      Responsabile del contratto designato dall'Appaltatore**

1. L'Appaltatore, al momento della sottoscrizione del contratto, notifica il nominativo del soggetto, in possesso di idonei requisiti di professionalità e di esperienza, responsabile dell'appalto (di seguito indicato come "responsabile") al quale competono la responsabilità dell'organizzazione e della gestione delle prestazioni oggetto dell'appalto e delle comunicazioni al Comune relative alla loro esecuzione. Il responsabile deve avere piena conoscenza delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore e essere munito dei necessari poteri per la gestione delle prestazioni e per la piena rappresentanza dell'Appaltatore per le finalità dell'appalto.
2. Il responsabile deve poter essere contattabile dal Comune, oltre che al domicilio eletto dall'Appaltatore, anche tramite telefono fisso, telefono mobile, fax, posta elettronica ordinaria e posta elettronica certificata.
3. In caso di impedimento o di assenza del responsabile, l'Appaltatore è tenuto a nominare un sostituto e a notificarne il nominativo e i recapiti al Comune.
4. Il responsabile deve dare adeguate, complete e esaustive istruzioni, informazioni, conoscenze al personale per la corretta e regolare esecuzione delle prestazioni. Egli deve controllare che le prestazioni siano esattamente adempiute e adottare ogni provvedimento e azione a ciò necessari.
5. In caso di comprovata inidoneità del responsabile, previa formale argomentata contestazione e richiesta scritta del Comune, lo stesso deve essere sostituito entro dieci giorni dalla richiesta, fatta salva la facoltà dell'Appaltatore di produrre proprie controdeduzioni entro dieci giorni. Delle eventuali controdeduzioni valuta il Comune al cui insindacabile giudizio l'Appaltatore è tenuto a adeguarsi.

#### **Art. 12      Domicilio dell'Appaltatore**

1. L'Appaltatore è tenuto a eleggere domicilio speciale per l'appalto e a comunicarlo al Comune dieci giorni prima della sottoscrizione del contratto, indicando indirizzo, telefono, fax, posta elettronica ordinaria e posta elettronica certificata.
2. Al domicilio eletto dall'Appaltatore sono recapitate tutte le comunicazioni inerenti l'esecuzione del contratto.

**Art. 13      Comunicazioni al Comune**

1. Tutte le comunicazioni dell'Appaltatore, inerenti l'esecuzione dell'Appalto, devono pervenire al direttore dell'esecuzione del contratto e al responsabile del procedimento ai recapiti che sono notificati all'Appaltatore alla sottoscrizione del contratto.

**Art. 14      Gestione informatizzata dei servizi e relativa rendicontazione**

1. Ai fini dell'informazione sull'andamento dell'esecuzione del contratto, l'Appaltatore è tenuto a rendere accessibile costantemente al Comune (con identificativo e *password* personalizzati) un *data base* via Internet contenente almeno:

- a) numero e tipo di utenze servite;
- b) numero di abitanti serviti;
- c) estensione, localizzazione e modalità della raccolta differenziata;
- d) quantità di rifiuti raccolti, in funzione del tipo di rifiuto (come identificato dai codici CER, compresi i RAEE, i rifiuti ingombranti e i rifiuti speciali assimilati a quelli urbani), della frequenza e della modalità di raccolta (porta a porta, centro comunale, ecc.), del tipo di utenza (domestica e non domestica);
- e) flussi giornalieri di utenti e di materiali nel centro comunale di raccolta;
- f) tipo e frequenza dei disservizi verificatisi;
- g) numero di eventi, mercati, sagre e feste e relativa produzione di rifiuti specificamente individuati;
- h) destinazione delle frazioni di rifiuti raccolte;
- i) dati sul compostaggio domestico e di comunità (quali numero di compostatori, quantità di rifiuti trattate, sistemi di compostaggio utilizzati, ecc.);
- j) l'elenco aggiornato del personale impiegato per lo svolgimento dei servizi indicante il nominativo, l'inquadramento contrattuale e la mansione;
- k) la segnalazione di eventuali anomalie o problemi specifici riscontrati nello svolgimento delle prestazioni, di eventuali fatti accidentali accaduti, di eventuali atti vandalici rilevati;
- l) gli interventi di carattere straordinario eventualmente eseguiti, con l'indicazione precisa e dettagliata di personale, veicoli, mezzi, contenitori e attrezzature impiegati e delle motivazioni;
- m) la rendicontazione informatizzata degli spostamenti dei veicoli adibiti alla raccolta e al trasporto e dei veicoli adibiti agli spazzamenti, lavaggio cassonetti, lavaggio strade, ecc., secondo le rilevazioni di cui all'art. 20.

Il *data base* deve essere attivato entro sessanta giorni dalla data di stipulazione del contratto o dalla data di inizio della sua anticipata esecuzione. Il predetto *data base* deve contenere ogni altra informazione che possa consentire al Comune un monitoraggio costante e una rappresentazione completa, esaustiva e veritiera dell'andamento dell'appalto. I dati riferiti a ciascun trimestre devono essere aggiornati entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui termina il trimestre, salvo che eventuali anomalie o problemi riscontrati non richiedano, per la loro natura, una comunicazione urgente e immediata. In tali casi, è necessario che l'Appaltatore informi senza indugio il direttore dell'esecuzione del contratto e il responsabile del procedimento. I dati devono potere essere estratti in file editabili, tipo *word* e *excel*.

2. L'Appaltatore deve presentare al Comune, entro la fine del sesto mese dalla stipulazione del contratto e, successivamente, ogni sei mesi, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è terminato il semestre di riferimento, una relazione, datata e sottoscritta dal responsabile, riepilogativa delle attività eseguite nel semestre, recante l'analisi delle informazioni e dei dati forniti tramite il *data base* indicato al comma 1, evidenziando anche i risultati ottenuti in termini di raccolta differenziata, di produzione totale di rifiuti urbani e per singole frazioni merceologiche e di gradimento e fruibilità dei servizi da parte degli utenti. L'Appaltatore, nella relazione, è tenuto a indicare, inoltre, tutte le informazioni previste dal paragrafo 4.4.7 dell'Allegato al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 13 febbraio 2014 (*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani*) e a presentare eventuali proposte riferite a possibili interventi da avviare nel semestre successivo al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi, senza poter richiedere, comunque, maggiori compensi, poiché tali interventi si intendono compresi nel corrispettivo contrattuale.

3. L'Appaltatore deve essere disponibile, inoltre, a intervenire alle riunioni che il Comune si riserva di convocare per comunicazioni, richieste, verifiche e approfondimenti sull'esecuzione dell'appalto.

4. Durante le operazioni di svuotamento, è compito dell'Appaltatore verificare eventuali errori di conferimento da parte degli utenti. In tali casi, l'Appaltatore deve apporre sui contenitori un talloncino indicante le irregolarità riscontrate. A fine turno di raccolta, l'Appaltatore deve trasmettere via fax o e-mail al Comune un *report* dettagliato delle irregolarità riscontrate.

5. L'Appaltatore deve attivare un sistema di controlli finalizzato a evidenziare eventuali criticità del servizio, per definire i miglioramenti da apportare con i seguenti obiettivi:

- a) educare e informare la popolazione circa le corrette modalità di gestione dei propri rifiuti;
- b) individuare i soggetti presunti responsabili di conferimenti non corretti dei propri rifiuti.

Il predetto sistema di controllo deve essere attuato attraverso campagne di verifica a campione, durante le quali i contenitori esaminati sono fotografati nel loro insieme per evidenziare errori di conferimento o conferimenti all'esterno dei contenitori medesimi. I contenitori oggetto del controllo vengono aperti e ispezionati così da verificare la presenza di "materiale non conforme". Per ogni controllo, l'Appaltatore deve compilare una scheda indicante il punto ove si trovano i contenitori, la data in cui viene effettuato il controllo, chi sono gli operatori che li effettuano, le foto del contenitore. L'Appaltatore deve svolgere ogni anno un minimo di due campagne di controllo, a distanza di almeno tre mesi l'una dall'altra, con le modalità sopra riportate. Almeno una campagna dovrà essere svolta nei mesi di luglio o agosto. Le campagne devono coinvolgere un campione significativo complessivo pari almeno al 20% dei contenitori presenti sul territorio. In esito alle campagne, l'Appaltatore deve segnalare al Comune apposito *report*. Il *report* deve essere inviato al Comune entro cinque giorni dalla conclusione di ciascuna campagna di monitoraggio. L'Appaltatore deve comunicare al Comune la data di inizio di ciascuna campagna di monitoraggio con preavviso di quindici giorni. Ogni campagna di monitoraggio si deve concludere entro quindici giorni dalla data di inizio.

6. Al fine di informare il Comune circa il raggiungimento degli obiettivi dell'appalto, inoltre, l'Appaltatore deve eseguire ogni sei mesi analisi merceologiche del rifiuto "secco residuo", con lo scopo di accertare la presenza di frazioni differenziabili e procedere con azioni di ottimizzazione del servizio. L'Appaltatore deve eseguire un numero minimo di due analisi merceologiche ogni anno, a distanza di almeno tre mesi l'una dall'altra, per un totale di almeno 200 kg di materiale indifferenziato quale campione di partenza esaminato.

#### **Art. 15 Criteri generali per l'esecuzione dei servizi**

1. L'Appaltatore è tenuto a eseguire i servizi:

- a) con la massima cura e puntualità;
- b) con la diligenza richiesta per assicurare le migliori condizioni di protezione dell'ambiente e della salute pubblica e di fruibilità da parte delle utenze.

2. I servizi sono eseguiti sia per la popolazione insediata all'atto della sottoscrizione del contratto sia per quella ulteriore che eventualmente si insedierà in futuro. Variazioni della popolazione, che si verifichino dopo la sottoscrizione del contratto, in aumento o in diminuzione, in ragione del dieci per cento, non danno luogo a revisioni o a variazioni del corrispettivo contrattuale.

#### **Art. 16 Cooperazione**

1. L'Appaltatore è tenuto a:

- a) segnalare al Comune circostanze e fatti riferiti a:
  - 1) impedimenti alla regolare esecuzione dei servizi;
  - 2) qualsiasi altra irregolarità quale, a titolo esemplificativo, abbandono di rifiuti, uso improprio dei cassonetti e dei sacchi per la raccolta dei rifiuti, conferimento di rifiuti esclusi dal servizio, altri conferimenti scorretti, ecc.;
- b) fornire tutte le informazioni utili in suo possesso per l'individuazione del responsabile dei predetti impedimenti e irregolarità, coadiuvando l'opera della Polizia Locale.

2. Qualora l'Appaltatore individui rifiuti abbandonati, ha l'obbligo di segnalarne l'ubicazione al Comune.

3. Ai sensi dell'art. 6, comma 3 *bis*, della L.R. 09 luglio 1998, n. 27 e. s. m. e i. (*Disciplina regionale sulla gestione dei rifiuti*), con provvedimento del Sindaco sarà conferito ai dipendenti dell'Appaltatore funzioni di accertamento e di contestazione immediata delle violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali relative alle modalità del conferimento dei rifiuti ai servizi di raccolta. Il provvedimento citato sarà rilasciato ai dipendenti che non abbiano riportato condanne penali o non abbiano procedimenti penali pendenti a proprio carico e che abbiano superato, con esito favorevole, l'esame conclusivo di un idoneo corso di formazione. Il corso di formazione dovrà essere organizzato e condotto a cura e spese dell'Appaltatore. Il programma del corso dovrà essere preventivamente approvato dal Comune. Il

Comune potrà partecipare alla valutazione dei dipendenti in occasione dell'esame conclusivo. Il corso di formazione e l'esame conclusivo dovranno essere completati entro sei mesi dalla data di stipulazione del contratto (o dalla data di inizio della sua eventuale anticipata esecuzione).

4. L'Appaltatore è tenuto a un'ispezione visiva dei rifiuti all'atto della raccolta. In presenza di contenitori (sacchi, mastelli, cassonetti carrellati, ecc.) con rifiuti diversi da quelli ai quali i medesimi contenitori sono dedicati, l'Appaltatore non deve provvedere al prelievo dei rifiuti, ma deve apporre sui contenitori un adesivo di non conformità. Il formato e il testo dell'adesivo devono essere preventivamente autorizzati dal Comune. L'Appaltatore provvede al prelievo dei rifiuti in questione non prima di ventiquattro ore e non oltre quarantotto ore dall'apposizione dell'adesivo.

#### **Art. 17      Destinazione dei rifiuti e costi di trattamento**

1. L'Appaltatore è tenuto a trasportare i rifiuti suddivisi per frazioni merceologiche omogenee a impianti di trattamento in possesso delle autorizzazioni di legge al fine di avviarle alle specifiche operazioni di recupero e di smaltimento come previsto dalla normativa vigente.

2. Sono poste a carico dell'Appaltatore e, quindi, comprese nella base di gara, le spese di trattamento per tutte le tipologie di rifiuto raccolto in esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto. Sono altresì a carico dell'Appaltatore i relativi tributi previsti dalla legge.

3. L'Appaltatore è delegato a cedere i rifiuti valorizzabili e a incassare i relativi ricavi, quali, a titolo esemplificativo, i contributi dei consorzi di filiera del CONAI.

4. Ogni eventuale contributo o compensazione ambientale che dovessero essere erogati da qualsiasi soggetto pubblico o privato per l'insediamento di impianti di trattamento dei rifiuti nel territorio del Comune di Nettuno saranno di esclusiva spettanza del Comune medesimo.

5. I rifiuti indifferenziati (CER 20 03 01) devono essere consegnati agli impianti indicati dal Comune e individuati dalla vigente normativa regionale. Attualmente l'impianto di smaltimento utilizzato è sito a Aprilia (LT) in Via Valcamonica e è gestito dalla RIDA Ambiente S.r.l. La tariffa per il servizio di trattamento e smaltimento attualmente applicata è di euro 134,16, tributo speciale compreso, IVA esclusa. I costi di trattamento e smaltimento, quantificati con l'applicazione di tale tariffa, corrispondono al 13,30% del valore totale della base di gara per i servizi con corrispettivo a corpo. Se nel corso del contratto la suddetta tariffa subisce variazioni in aumento o in diminuzione, si procede a adeguare il 13,30% del corrispettivo contrattuale in aumento o in diminuzione in proporzione all'incremento o al decremento percentuali della medesima tariffa.

6. Nel corso dell'appalto potrebbero essere individuati dalle Autorità competenti siti o impianti di destinazione dei rifiuti urbani diversi da quello attuale. Di conseguenza, se i predetti siti o impianti di destinazione distano più di 150 km dal centro del Comune, è riconosciuta all'Appaltatore un'integrazione a base di gara (soggetta a ribasso) di 0,25 euro/tonnellata/km IVA di Legge esclusa per la distanza eccedente i predetti 150 km. La distanza è calcolata dal centro del Comune fino all'ingresso al sito o all'impianto di destinazione. Nel caso si verifichi tale evento, per il calcolo dell'integrazione del corrispettivo, dalla distanza totale percorsa (viaggio di andata e di ritorno) sono sottratti, quindi, 300 km.

7. L'Appaltatore è tenuto a raccogliere e a trasportare con continuità e regolarità tutti i rifiuti urbani anche se i siti o gli impianti di destinazione dovessero incorrere in interruzioni della loro attività o in altre problematiche che non ne consentano il conferimento. L'Appaltatore è tenuto, pertanto, a presentare alla data di stipulazione del contratto o alla data di inizio della sua anticipata esecuzione l'elenco completo:

- a) dei siti o degli impianti ordinari di destinazione dei rifiuti urbani;
- b) dei siti o degli impianti straordinari di destinazione dei rifiuti urbani ai quali accederà nel caso di emergenze per garantire la continuità e la regolarità del servizio.

8. L'Appaltatore è tenuto a subentrare al Comune nei contratti attualmente vigenti con la RIDA Ambiente S.r.l. relativi al trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati (CER 20 03 01) e al trattamento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense (CER 20 01 08) fino alla naturale scadenza del 31 dicembre 2018. I predetti contratti sono disponibili, su richiesta, presso l'Ufficio Ambiente del Comune. Qualora per cause non imputabili al Comune, il predetto subentro non fosse possibile:

- a) il Comune manterrà a proprio carico i costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati (CER 20 03 01) e i costi di trattamento e riciclo dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense (CER 20 01 08) fino al 31 dicembre 2018. Tali costi saranno documentati e detratti dal corrispettivo del presente appalto;
- b) dal 01 gennaio 2019, i costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati (CER 20 03 01) e i costi di trattamento e riciclo dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense (CER 20 01 08) saranno sostenuti direttamente dall'Appaltatore secondo quanto disposto dai commi che precedono.

**Art. 18      Pesatura dei rifiuti**

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di SISTRI, l'Appaltatore deve provvedere alla pesatura dei rifiuti prima di lasciare il territorio del Comune e all'ingresso degli impianti o siti di destinazione e deve mettere a disposizione del Comune i seguenti dati con riferimento alla pesatura:
  - a) le quantità e la descrizione dei rifiuti suddivisi per codici CER;
  - b) la suddivisione dei pesi per codici CER e per tipo di destinazione (smaltimento, recupero, ecc.).
2. La pesatura deve essere documentata in forma scritta (e, ove previsto dalla Legge, con i formulari di cui all'art. 193 del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i.). Si rinvia, inoltre, a quanto disposto nell'art. 14 del presente Capitolato.
3. La pesatura in uscita dal Comune deve essere eseguita presso un sito idoneo dotato di pesa certificata ai sensi della normativa vigente che sarà indicato al Comune dall'Appaltatore almeno cinque giorni prima della stipulazione del contratto o della data di inizio della sua eventuale anticipata esecuzione.
4. Devono essere registrate anche le altre informazioni rilevabili con la pesatura richieste all'art. 14.

**Art. 19      Sede operativa**

1. L'Appaltatore deve disporre, entro la data di avvio dei servizi, di una sede operativa anche articolata in immobili ubicati in più luoghi nel territorio del Comune. La localizzazione della sede operativa deve essere comunicata al Comune almeno cinque giorni prima della sottoscrizione del contratto.
2. La sede deve essere dotata di:
  - a) uffici;
  - b) servizi per il personale (quali, per esempio, locali spogliatoio e servizi igienici, eventuale mensa);
  - c) autorimessa per il ricovero dei veicoli;
  - d) magazzino di deposito dei contenitori, delle attrezzature, del materiale di consumo e delle scorte;
  - e) adeguati piazzali esterni di manovra e parcheggio.
3. La sede operativa deve essere dotata, inoltre, di telefono, fax e posta elettronica ordinaria e certificata.
4. Tutti i locali e le aree devono essere mantenuti efficienti, funzionali, puliti, igienizzati, decorosi.

**Art. 20      Veicoli**

1. L'Appaltatore deve disporre dei veicoli necessari per la corretta e puntuale esecuzione dei servizi. I predetti veicoli devono essere elencati e esaurientemente descritti nell'offerta, indicando almeno:
    - a) quantità;
    - b) tipologia e caratteristiche tecniche;
    - c) capacità (volume) e portata legale;
    - d) anno di immatricolazione;
    - e) ogni altra informazione utile a meglio caratterizzarli, ivi compresi disegni, documentazione fotografica, schede tecniche.
- I veicoli devono essere idonei al trasporto in sicurezza delle diverse frazioni merceologiche di rifiuto e secondo la normativa vigente.
2. Entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto, tutti i veicoli devono avere data di immatricolazione (considerato l'anno di prima immatricolazione) non anteriore al 01 gennaio 2017. La predetta obbligazione relativa alla data di immatricolazione non si applica ai veicoli adibiti ai servizi con corrispettivo a misura.
  3. I veicoli per la raccolta e il trasporto dei rifiuti devono avere motorizzazione non inferiore a Euro 6 oppure essere elettrici, ibridi o alimentati a metano o GPL.
  4. I veicoli utilizzati per il servizio devono recare le scritte con i dati identificativi dell'Appaltatore e del Comune, così come sarà concordato con il Comune stesso.
  5. I veicoli devono essere nella disponibilità dell'Appaltatore e essere in regola con la normativa in materia di circolazione stradale, tassa di possesso, revisione periodica (che deve risultare da apposite annotazioni poste sulla carta di circolazione).
  6. Per ogni veicolo, devono essere stipulate idonee polizze di assicurazione a copertura dei danni (capitali, interessi, spese) derivanti da circolazione, furto, incendio.
  7. I veicoli devono essere dotati di strumentazioni e di dispositivi idonei a garantire il loro efficiente funzionamento, la sicurezza del personale e della circolazione. Tali strumentazioni e dispositivi devono

essere tenuti in costante perfetto funzionamento.

8. Le dimensioni massime e il diametro di sterzata dei veicoli devono essere tali da consentire una corretta circolazione (transito, fermata, manovre) senza violazioni del codice della strada, tenuto conto anche delle specifiche caratteristiche della rete viaria nel territorio.

9. L'Appaltatore si impegna:

- a) alla scrupolosa osservanza delle norme che regolano il trasporto dei rifiuti e la circolazione stradale;
- b) a mantenere i veicoli in un perfetto stato di efficienza, ordine, pulizia, privi di esalazioni moleste a bordo;
- c) a provvedere agli adempimenti amministrativi, assicurativi, tributari connessi all'utilizzo dei veicoli comprese le revisioni periodiche;
- d) alla manutenzione (eseguita costantemente e a regola d'arte) ordinaria e straordinaria dei veicoli (compresa la carrozzeria), affinché gli stessi siano sempre in perfetto stato di funzionamento e di conservazione.

10. Il transito, le soste e le fermate dei veicoli sul suolo pubblico non possono perdurare oltre il tempo strettamente necessario né costituire intralcio, ostacolo o disturbo per il normale fluire del traffico.

11. Il Comune si riserva la facoltà di verificare lo stato di decoro e di efficienza dei veicoli. L'Appaltatore accetta sin d'ora tali verifiche. Nel caso di comprovata inidoneità degli stessi, il Comune ordina che siano eseguite tempestivamente, e comunque entro dieci giorni, le necessarie opere di manutenzione ordinaria e straordinaria o, se necessario, che si provveda alla loro sostituzione. L'Appaltatore è tenuto a provvedervi e senza poter vantare pretese di risarcimenti, di indennizzi o di maggiori compensi.

12. Non sono mai giustificate sospensioni, neppure parziali, del servizio nel caso di fermata dei veicoli per le operazioni di manutenzione. A tale scopo, i veicoli fermi per manutenzione devono essere sostituiti con altri aventi le medesime caratteristiche.

13. L'Appaltatore è tenuto alla sostituzione a proprie spese dei veicoli, quando ciò si renda necessario, senza alcun riferimento alla durata dell'ammortamento e senza poter pretendere risarcimenti, indennizzi o maggiori compensi.

14. I veicoli adibiti alla raccolta dei rifiuti e alle operazioni di spazzamento meccanizzato devono essere dotati di sistemi di rilevazione satellitare GPS e di comunicazione GSM/GPRS/UMTS.

L'Appaltatore deve monitorare costantemente la movimentazione dei veicoli attraverso strumentazione informatica che assicuri:

- 1) *tracking* e *tracing* dei mezzi;
- 2) rilevazioni in base al tempo di transito o alla distanza percorsa (per esempio, ogni 2 minuti o ogni 2 km);
- 3) visualizzazione in tempo reale tramite richiesta della posizione di uno o più veicoli;
- 4) memorizzazione e visualizzazione su mappa cartografica digitale dei percorsi effettuati.

L'interfaccia operativa deve essere semplice e di immediata fruizione e possedere le seguenti caratteristiche minime:

- 1) *web based*;
- 2) cartografia dettagliata e *zoomabile* con l'area di operatività dei mezzi;
- 3) menù per la visualizzazione contemporanea di uno o più mezzi sulla cartografia;
- 4) possibilità di associare icone a gruppi o tipologie di eventi;
- 5) possibilità di visualizzare, in modo chiaro e immediato, lo stato dei sensori monitorati dai dispositivi di bordo;
- 6) area report con le attività effettuate dai veicoli secondo *queries* per singolo veicolo, per tutti i veicoli, per data e ora, etc.

I dati del monitoraggio del percorso dei veicoli devono potere essere archiviati su supporto informatico.

I veicoli per la raccolta del rifiuto "secco residuo" devono essere dotati, inoltre, di sistemi di identificazione dei contenitori e di sistemi di quantificazione e registrazione degli svuotamenti effettuati attraverso la lettura di *transponder* RFID UHF e associati a ogni soggetto tenuto al pagamento della TARI. L'Appaltatore deve risolvere tempestivamente qualsiasi eventuale problematica insorta nel riconoscimento dei contenitori dotati di *transponder* RFID UHF e deve garantire per tutta la durata dell'appalto l'efficienza e la manutenzione di tutte le strumentazioni e i dispositivi. I dati rilevati devono essere utilizzati per la costituzione e il costante aggiornamento della banca dati prevista all'Art. 46.

L'Appaltatore deve mettere a disposizione del Comune via *web* con attribuzione di identificativo e *password* i seguenti resoconti:

- 1) rapporto giornaliero percorsi svolti;
- 2) rapporto dei numeri civici serviti, suddivisi per categoria e frazione merceologica di raccolta;
- 3) rapporto giornaliero eventi;

- a) soste;
  - b) punti di raccolta serviti;
  - c) azionamento degli apparati di bordo;
  - d) azionamento del compattatore;
  - e) azionamento della lancia;
  - f) azionamento spazzole spazzatrice;
  - g) rapporto giornaliero dei km spazzati;
  - h) tempi di guida;
  - i) altri report su richiesta del Comune;
- 4) rapporto sugli interventi di rimozione di discariche abusive entro cinque giorni dalla esecuzione. Devono essere realizzate, a cura e spese dell'Appaltatore, cartografie informatiche per il rilievo dei percorsi di spazzamento meccanizzato e del servizio di raccolta dei rifiuti con individuazione delle utenze domestiche e non domestiche e dei contenitori presenti sul territorio. Le cartografie devono essere consegnate al Comune entro cinque mesi dalla data di stipulazione del contratto o dalla data di inizio della sua eventuale anticipata esecuzione. Le cartografie devono essere tenute costantemente aggiornate dall'Appaltatore. Le cartografie aggiornate devono essere consegnate al Comune ogni sei mesi.

## **Art. 21      Contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, indagini territoriali, consegne**

### ***Caratteristiche dei contenitori***

1. Per l'esecuzione dei servizi in appalto, l'Appaltatore può utilizzare i contenitori già attualmente in uso. I contenitori attualmente in uso possono continuare a essere utilizzati purché siano in buono stato, sicuri per gli utenti e idonei ai servizi costituenti l'oggetto del presente appalto. L'Appaltatore è tenuto a verificare se i contenitori attualmente in uso sono in buono stato, sicuri per gli utenti e idonei ai servizi costituenti l'oggetto del presente appalto e, nel caso in cui la verifica dia esito negativo, l'Appaltatore è tenuto alla sostituzione dei contenitori. L'Appaltatore deve conseguentemente adeguare i contenitori attualmente in uso e valutarli idonei per renderli funzionali ai servizi costituenti l'oggetto del presente appalto (a titolo esemplificativo, con l'apposizione di adesivi, di codici, di *transponder*, ecc.). L'Appaltatore è tenuto inoltre alla fornitura di tutti i contenitori integrativi (in più rispetto a quelli attualmente in uso) necessari per l'esecuzione dei servizi. I contenitori devono essere del colore previsto dalla Città Metropolitana di Roma Capitale per le diverse frazioni merceologiche di rifiuto.

2. Nell'offerta tecnica in sede di gara, il concorrente deve esplicitare almeno le seguenti indicazioni relative ai contenitori oggetto della fornitura:

- a) tipologia e caratteristiche tecniche;
- b) capacità (in volume) diversificate per esigenza;
- c) ogni altra informazione utile a meglio caratterizzarle, ivi compresi disegni, documentazione fotografica e schede tecniche.

3. I contenitori forniti dall'Appaltatore devono:

- a) essere composti almeno dal 30% di materiale riciclato, con l'eccezione dei sacchi per la raccolta dell'organico, che devono essere compostabili certificati come previsto dall'art. 183 ter, comma 1, del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i.
- b) recare il logo del Comune;
- c) essere dotati di codice identificativo stampato a caldo (fatta eccezione per i sacchi, per i quali il codice identificativo deve essere serigrafato). I codici devono essere diversi per ciascun contenitore (ivi compresi i sacchi);
- d) possedere poi le caratteristiche specifiche minime indicate nell'Allegato 5.

Sui contenitori rigidi attualmente già in uso che, sulla base della valutazione di cui al comma 1, sono idonei ai servizi costituenti l'oggetto del presente appalto, l'Appaltatore deve apporre adesivi con codice identificativo. L'adesivo deve essere realizzato in materiale per esterni e garantito per almeno sette anni.

4. Tutti i contenitori diversi dai sacchi devono essere dotati di:

- 1) idonea segnaletica stradale catarifrangente sugli spigoli;
- 2) appositi cartelli adesivi indicanti il tipo di rifiuto che vi si può introdurre, i segni distintivi del Comune e altre informazioni da questi fornite. Gli adesivi devono essere realizzati in materiale per esterni e garantiti per almeno sette anni. Il *layout* grafico e i contenuti degli adesivi devono essere concordati con il Comune e da questo approvati. Gli adesivi devono avere una superficie almeno pari al 60% della superficie della facciata del contenitore sulla quale sono apposti. La realizzazione, l'apposizione e la sostituzione (ogniquale necessaria) degli adesivi sono a carico dell'Appaltatore.

5. In caso di aumento delle utenze indicate negli Allegati 1 e 2, all'Appaltatore può essere richiesto dal Comune di posizionare e di inserire nel servizio di raccolta ulteriori contenitori senza alcun aggravio di costi, fino a un aumento massimo del dieci per cento del numero totale dei contenitori originariamente già collocati sul territorio. Resta inteso che il Comune può richiedere all'Appaltatore, in qualsiasi momento, un riposizionamento sul territorio di contenitori, indipendentemente dal dieci per cento sopra indicato.

6. I contenitori, fatta eccezione per i sacchi, devono:

- a) essere realizzati con materiali idonei a sopportare le sollecitazioni fisiche, meccaniche e chimiche derivanti dalle operazioni di riempimento, movimentazione, lavaggio e svuotamento;
- b) essere dotati di idoneo coperchio;
- c) permettere la movimentazione, anche manuale, e lo svuotamento meccanizzato e manuale;
- d) avere superfici interne lisce e spigoli arrotondati;
- e) evitare la fuoriuscita e la dispersione dei rifiuti in essi depositati, sia a causa di oggetti taglienti e/o acuminati, sia a causa di eventi di natura eolica o a seguito dell'azione di animali randagi;
- f) evitare l'infiltrazione al loro interno di acque meteoriche.

7. L'Appaltatore è tenuto a rimuovere, a sue cure e spese, i contenitori attualmente in uso e non più idonei/funzionali ai servizi costituenti l'oggetto del presente appalto. I relativi costi di deposito e trattamento sono di competenza dell'Appaltatore così come gli eventuali ricavi per la loro cessione o concessione in uso a terzi.

8. L'Appaltatore deve curare, a proprie spese, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei contenitori. Ove i contenitori si deteriorino e non siano più funzionali al servizio, l'Appaltatore, a sue spese, li deve sostituire con altri aventi caratteristiche simili.

9. Alla scadenza del contratto, tutti i contenitori, compresi quelli per la gestione del centro comunale di raccolta (CCR), restano di proprietà del Comune, senza alcun riferimento al periodo di ammortamento e senza pretese da parte dell'Appaltatore di risarcimenti, indennizzi e compensi.

10. Nell'allegato 6 sono indicati il numero e il tipo di contenitori da utilizzare, fatte salve le integrazioni e le sostituzioni.

### ***Indagini territoriali e consegne***

11. L'Appaltatore deve eseguire la valutazione dei contenitori attualmente già in uso e la consegna di tutti i contenitori necessari presso le utenze per le quali è prevista la raccolta porta a porta. L'Appaltatore è altresì tenuto a eseguire la valutazione dei contenitori attualmente già in uso e a fornire e collocare sul territorio i contenitori per la raccolta stradale.

12. Ai fini della valutazione e della consegna dei contenitori, l'Appaltatore deve eseguire approfondite indagini territoriali preventive. Le finalità da perseguire con le indagini sono:

- a) individuazione di tutte le utenze domestiche e non domestiche da servire;
- b) valutazione della idoneità dei contenitori attualmente già in uso rispetto ai servizi costituenti l'oggetto del presente appalto;
- c) dimensionamento puntuale delle volumetrie dei contenitori da consegnare sulla base delle caratteristiche specifiche di ciascuna utenza, valutando di concerto con il Comune le istanze delle stesse;
- d) verifica della presenza di aree private interne (pertinenze degli immobili) idonee al posizionamento dei contenitori;
- e) individuazione dei referenti delle utenze domestiche e non domestiche per la successiva consegna dei contenitori.

Prima delle indagini, l'Appaltatore deve predisporre le "schede di indagine e consegna" che devono contenere almeno i seguenti campi:

- a) dati identificativi dell'Appaltatore;
- b) dati identificativi dell'addetto incaricato dall'Appaltatore;
- c) firma dell'addetto incaricato dall'Appaltatore;
- d) dati dell'utenza:
  - 1) nome e cognome o denominazione;
  - 2) codice fiscale (nel caso di utenze domestiche) o codice fiscale e partita IVA (nel caso di utenze non domestiche);
  - 3) indirizzo di ubicazione;
  - 4) categoria, domestica o non domestica;
  - 5) tipologia immobiliare, condominiale o non condominiale;
  - 6) tipi di contenitori attualmente già in uso;
  - 7) nome e cognome, indirizzo, telefono del soggetto referente dell'utenza che ritirerà i

- contenitori;
- e) valutazione di idoneità dei contenitori attualmente già in uso e azioni necessari per renderli funzionali ai servizi costituenti l'oggetto del presente appalto;
  - f) tipo di contenitore, volume, codice alfanumerico (ove presente), codice dell'RFID UHF (ove presente), quantità per ogni frazione merceologica;
  - g) annotazione sulla presenza di adeguati spazi pertinenziali privati presso l'utenza dove collocare i contenitori;
  - h) annotazione sull'assenza di adeguati spazi pertinenziali privati presso l'utenza dove collocare i contenitori e sulla porzione di suolo pubblico più vicina della quale si deve proporre al Comune l'occupazione;
  - i) dati identificativi e firma del rappresentante dell'utenza attestante che ha ricevuto in consegna i contenitori;
  - j) data dell'indagine;
  - k) data della consegna.

Nel corso delle indagini territoriali e delle consegne dei contenitori, le schede devono essere compilate dall'addetto dell'Appaltatore e da questi sottoscritte. L'addetto deve ottenere la sottoscrizione della scheda anche da parte dell'utenza. All'atto della consegna dei contenitori, nelle schede devono essere riportati anche i codici alfanumerici e quelli dell'RFID UHF. Tali codici devono essere associati al codice fiscale (nel caso di utenza domestica) o partita IVA o codice fiscale (nel caso di utenza non domestica) delle utenze destinatarie. Non possono essere ammessi contenitori comuni a utenze domestiche e non domestiche.

13. Prima delle indagini territoriali e delle consegne e nel corso delle stesse, l'Appaltatore deve curare particolarmente i rapporti con i vari portatori di interessi (proprietari degli immobili, amministratori di condominio, referenti da questi delegati, associazioni delle utenze non domestiche, associazioni civili, ecc.). Ai predetti soggetti deve essere dedicato un numero adeguato di specifici incontri di concertazione per spiegare le modalità dei nuovi e servizi e i tempi di avvio. A tali incontri devono essere invitati anche il direttore dell'esecuzione del contratto e il responsabile del procedimento che possono essere presenti anche tramite propri delegati.

14. Le indagini territoriali, la consegna e la distribuzione dei contenitori devono avvenire entro i tempi di attivazione dei servizi indicati all'Art. 3. L'Appaltatore deve fornire ogni settimana al Comune la rendicontazione in formato elettronico (tipo *excel*) delle indagini e delle consegne eseguite in ciascun giorno.

#### **Archivio dei contenitori**

15. I dati di tutti i contenitori (sia di quelli attualmente già in uso e valutati idonei, sia di quelli nuovi) devono essere inseriti dall'Appaltatore in un archivio elettronico che deve contenere:

- a) i dati riferiti all'utenza, nominativo, categoria (domestica/non domestica), indirizzo di ubicazione dell'immobile, codice fiscale/Partita IVA abbinati con i dati riferiti ai contenitori, quantità, tipologia, volume, tipo di rifiuto al quale sono destinati, codice alfanumerico, codice RFID UHF;
- b) la cartografia con l'ubicazione dei contenitori (recante tipo di contenitore e tipo di raccolta).

Il predetto archivio deve essere trasmesso al Comune alla conclusione delle consegne e tenuto costantemente aggiornato dall'Appaltatore con le successive movimentazioni di contenitori per tutta la durata del contratto. Le movimentazioni dei contenitori che devono essere eseguite e registrate nell'archivio dall'Appaltatore, a titolo esemplificativo, sono quelle collegate:

- a) al ritiro per la cessazione delle utenze;
- b) alla consegna per l'attivazione di nuove utenze;
- c) alla sostituzione.

Al fine degli aggiornamenti, l'Appaltatore acquisisce dal Comune mensilmente i dati dell'anagrafe della popolazione residente e dei contribuenti della tassa sui rifiuti. L'archivio aggiornato deve essere trasmesso al Comune ogni tre mesi.

#### **Art. 22 Condizioni della rete stradale e condizioni meteo**

1. I servizi devono essere eseguiti con cura e puntualità indipendentemente dalle condizioni della rete viaria, sia sulle strade asfaltate sia su quelle non asfaltate, anche se, per qualsiasi motivo o durata, risultassero percorribili con difficoltà.
2. Non costituiscono giustificazione per ritardi nell'esecuzione dei servizi o per la richiesta di maggiori

compensi o indennizzi i cambiamenti di percorso dei veicoli per lavori sulla rete stradale o per altri motivi.

3. Non costituiscono giustificazioni per ritardi o per la mancata esecuzione dei servizi le avverse condizioni meteorologiche, fatti salvi i casi di forza maggiore, come definiti dal codice civile, e di oggettive condizioni di pericolo per il personale addetto ai servizi o per i veicoli dell'Appaltatore opportunamente e adeguatamente documentati.

#### **Art. 23      Personale, norme generali**

1. L'Appaltatore è obbligato:

- a) al rispetto, per il personale, della normativa in materia di lavoro, di previdenza, di assistenza, di tutela della salute e della sicurezza, di assicurazione, di prevenzione dei rischi e degli infortuni;
- b) a applicare al personale le disposizioni dei contratti collettivi nazionali che comprendono le prestazioni oggetto del presente appalto e che sono stati stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, anche se l'Appaltatore non ha aderito alle associazioni stipulanti o ha receduto da esse o se il personale non ha aderito alle associazioni stipulanti o ha receduto da esse;
- c) a notificare al Comune l'elenco nominativo del personale impiegato, i relativi livelli di inquadramento contrattuale e le corrispondenti mansioni. L'Appaltatore deve comunicare al Comune anche le eventuali variazioni del personale.

2. Ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 50/2016, l'Appaltatore è tenuto a assumere in via prioritaria il personale attualmente impiegato dall'appaltatore uscente, al fine di favorire la stabilità occupazionale. La predetta obbligazione è adempiuta previa valutazione, da parte dell'Appaltatore entrante, di compatibilità del personale da assumere con la propria organizzazione di impresa. La valutazione di compatibilità è condotta nel duplice senso che sia il numero di lavoratori sia la loro qualifica siano armonizzabili con la organizzazione d'impresa e con le esigenze tecnico-organizzative previste dagli atti di gara. Il personale attualmente impiegato dall'appaltatore uscente è indicato nell'Allegato 7.

3. L'Appaltatore si impegna a mantenere estraneo il Comune da ogni controversia tra l'Appaltatore stesso e il personale.

4. Le Autorità competenti per le informazioni circa gli obblighi in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro sono le A.S.L., i Vigili del Fuoco e l'Ispettorato del Lavoro competenti per territorio.

#### **Art. 24      Personale, norme tecniche organizzative**

1. L'Appaltatore è tenuto a:

- a) disporre di personale idoneo e sufficiente, per quantità, inquadramento contrattuale e mansione, per la regolare esecuzione delle prestazioni e per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte. In sede di offerta, i concorrenti devono indicare, per ciascuna prestazione, il numero degli addetti previsti, l'inquadramento contrattuale e le mansioni. Il personale indicato in sede di offerta deve essere effettivamente impiegato nell'esecuzione del contratto;
- b) garantire la regolare e corretta esecuzione delle prestazioni indipendentemente da ferie, malattia, infortuni o altro. Eventuali carenze o indisponibilità del personale non giustificheranno la mancata corretta e regolare esecuzione delle prestazioni;
- c) trasmettere al Comune, nei cinque giorni antecedenti la sottoscrizione del contratto:
  - 1) le posizioni assicurative del personale;
  - 2) copia delle denunce all'ASL territorialmente competente, prescritte dalla normativa in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro.

2. L'Appaltatore deve dotare il personale delle divise aziendali, dei dispositivi di protezione individuale delle tessere di riconoscimento previste dal D.lgs. 81/2008. L'Appaltatore deve vigilare affinché il proprio personale utilizzi costantemente i predetti strumenti. Le predette obbligazioni gravano anche sugli eventuali subappaltatori.

3. L'Appaltatore è tenuto a organizzare per il tutto personale un ciclo di corsi di formazione specifica per la riduzione degli impatti ambientali del servizio che comprenda almeno i seguenti argomenti:

- a) normativa pertinente;
- b) elementi di pericolosità dei rifiuti e di rischio per la salute e per l'ambiente;
- c) corrette modalità d'uso dei dispositivi di protezione individuale;
- d) modalità di conservazione dei documenti;
- e) metodi di acquisizione e gestione dei dati;
- f) conduzione delle macchine e dei mezzi per la raccolta e il trasporto dei rifiuti.

g) metodi di esecuzione delle operazioni oggetto dell'appalto.

Tutto il personale deve partecipare a almeno una sessione formativa all'anno di quattro ore per tutta la durata dell'appalto. I formatori devono essere scelti sulla base delle competenze e delle esperienze professionali specifiche in materia ambientale. L'Appaltatore è tenuto a notificare al Comune per ciascuna sessione formativa entro il 31 gennaio di ogni anno di vigenza dell'appalto:

- a) il programma annuale delle sessioni formative;
- b) le date e i luoghi di svolgimento;
- c) gli argomenti oggetto della formazione per ciascuna sessione;
- d) i *curriculum* dei formatori.

L'Appaltatore è altresì tenuto a consegnare al Comune per ciascuna sessione formativa (e entro cinque giorni dalla conclusione della stessa) una copia conforme all'originale del registro delle presenze firmato dal personale che ha partecipato e dai formatori. L'Appaltatore ammette a assistere alle singole sessioni formative fino a cinque rappresentanti dell'Amministrazione comunale.

#### **Art. 25      Reperibilità del personale**

1. Al fine di far fronte a eventuali emergenze e urgenze, l'Appaltatore è tenuto a disporre di un servizio di pronto intervento dotato di personale reperibile ventiquattrore al giorno.
2. Entro un massimo di un'ora dalla chiamata da parte del Comune, l'Appaltatore deve mettere a disposizione una squadra operativa, composta di personale in numero adeguato e addetto a mansioni conformi all'entità e alle caratteristiche delle specifiche prestazioni che, di volta in volta, devono essere eseguite. La squadra interverrà, con le attrezzature e i mezzi necessari.
3. Al momento della sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore deve fornire al Comune un recapito telefonico, al quale rivolgere la richiesta di intervento, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni.

#### **Art. 26      Stipulazione del contratto e spese contrattuali**

1. Ai sensi dell'art. 32, commi 14, del D.lgs. 50/2016, il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa con l'assistenza dell'Ufficiale rogante del Comune, entro il termine di sessanta giorni dall'acquisizione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva.
2. Tutte le spese inerenti o conseguenti la stipulazione del contratto sono a totale e esclusivo carico dell'Appaltatore.

#### **Art. 27      Corrispettivo contrattuale**

1. Il corrispettivo contrattuale, risultante dall'offerta economica in sede di gara, copre tutti i costi, nessuno escluso, per le prestazioni oggetto dell'appalto, comprese le offerte migliorative proposte dal concorrente in sede di gara.
2. Il corrispettivo per i servizi con corrispettivo a corpo è pagato in rate mensili costanti posticipate entro il trentesimo giorno successivo al ricevimento di regolare fattura. Il corrispettivo per i servizi a misura è fatturato separatamente dai servizi con corrispettivo a corpo e è pagato entro il trentesimo giorno successivo al ricevimento di regolare fattura.
3. I pagamenti sono disposti previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. I resoconti e le relazioni presentate dall'Appaltatore ai sensi dell'Art. 13 costituiscono un elemento essenziale per le valutazioni del Comune in merito alla liquidazione delle fatture emesse dall'Appaltatore.
4. Per eventuali ritardi nel pagamento, si fa riferimento alla normativa vigente sui contratti pubblici.
5. Il Comune non paga quelle prestazioni che, da indagini e ricerche effettuate dallo stesso, risultino non eseguiti. L'Appaltatore è tenuto a emettere fattura sulla base delle risultanze contabili redatte mensilmente dal Direttore dell'esecuzione del contratto e vistate dal Responsabile unico del procedimento al netto degli importi relativi ai servizi non resi e sempre ferma e salva la facoltà del Comune di effettuare verifiche *a posteriori*. Nel caso in cui il Comune accerti a posteriori la mancata resa di servizi da parte dell'Appaltatore, quest'ultimo è tenuto alla emissione di nota di credito pari all'importo dei servizi non resi.
6. L'Appaltatore si impegna a presentare, entro il 31 ottobre di ogni anno, il piano economico finanziario della gestione dei servizi, dettagliando le voci di costo indicate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s. m. e i. o da future norme vigenti in materia di tributo per il finanziamento della gestione dei rifiuti urbani.

8. L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 (*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*) e s. m. e i. Qualora le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Poste Italiane S.p.A., il contratto è risolto di diritto automaticamente. Il Comune verifica che nei contratti sottoscritti dall'Appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010 e s. m. e i., sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge 136/2010 e s. m. e i.

**Art. 28 Invariabilità del corrispettivo e revisione**

1. Il corrispettivo contrattuale resta fisso e invariabile per tutta la durata del contratto.
2. Il corrispettivo, con cadenza annuale, a partire dal secondo anno di vigenza del contratto, è soggetto a revisione, applicando l'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e di impiegati (indice FOI) pubblicato dall'ISTAT. L'indice FOI utilizzato è quello medio annuo riferito all'anno precedente a quello in cui è determinata la revisione del corrispettivo. L'adeguamento avviene nel caso sia di indice positivo (incremento del corrispettivo) sia di indice negativo (decremento del corrispettivo).

**Art. 29 Vigilanza e controllo**

1. La vigilanza e il controllo sull'esecuzione dell'appalto competono al Comune che può esercitarli anche tramite soggetti terzi appositamente incaricati.
2. Per l'esercizio della vigilanza e del controllo, il Comune e gli altri soggetti indicati al comma 1 possono effettuare sopralluoghi, ispezioni, prelievi di campioni, pesature, in qualsiasi momento, anche senza preavviso e l'Appaltatore vi deve acconsentire. I predetti controlli possono essere eseguiti nel territorio del Comune e anche presso la sede operativa dell'Appaltatore e sui veicoli, sui mezzi, sulle attrezzature e sui contenitori dallo stesso utilizzati.
3. L'Appaltatore è tenuto a collaborare con i soggetti che eseguono la vigilanza e il controllo, fornendo tutte le informazioni che gli sono richieste.

**Art. 30 Penali**

1. Ai sensi degli articoli 1382 e seguenti del codice civile, sono applicate le penali indicate nei successivi commi.
2. In caso di ritardo nell'adempimento delle obbligazioni, è applicata una penale pari allo 0,65‰ (zero virgola sessantacinque per mille) del corrispondente ammontare netto contrattuale risultante dall'offerta economica moltiplicato per ogni giorno di ritardo con riferimento a ogni prestazione non eseguita.
3. In caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali rilevato dal direttore dell'esecuzione del contratto, l'Appaltatore ha l'obbligo di adempiere entro il termine stabilito in sede di accertamento e è passibile delle penali appresso indicate:

n.	inadempimento	penale
1	mancato raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata indicate all'Art. 4 nei termini previsti per fatto imputabile all'Appaltatore	da euro 5.000,00 a euro 50.000,00 all'anno
2	omessa consegna di contenitori	euro 100,00 per contenitore
3	mancata raccolta domiciliare e trasporto di rifiuti urbani presso le utenze domestiche e non domestiche (carta, cartone, vetro, imballaggi di plastica e imballaggi metallici, "secco residuo")	da euro 60,00 a euro 600,00 per utenza e per frazione merceologica. Nel caso di condomini, per utenza si intende ogni singola postazione di raccolta (scale, ecc.)
4	omessa raccolta e trasporto di rifiuti urbani presso le ecoisole	euro 1.000,00 per ogni contenitore
5	mancata raccolta domiciliare e trasporto di rifiuti urbani presso le utenze domestiche e non domestiche (biodegradabili di cucine e mense)	da euro 60,00 a euro 600,00 per utenza e per frazione merceologica. Nel caso di

		condomini, per utenza si intende ogni singola postazione di raccolta (scale, ecc.)
6	mancata raccolta stradale e trasporto di rifiuti urbani costituiti da pile e farmaci	euro 50,00 per contenitore
7	mancato lavaggio dei contenitori per i rifiuti urbani	euro 500,00 per singola contestazione
8	mancata pulizia della piazzola e asportazione dei rifiuti urbani fuori dei contenitori	euro 500,00 per singola contestazione
9	mancata consegna di documentazione amministrativa di qualsiasi genere	euro 250,00 per singolo giorno di ritardo
10	mancata riparazione o sostituzione di contenitori segnalati guasti o danneggiati entro cinque giorni dalla segnalazione	euro 100,00 per singolo contenitore
11	posizionamento scorretto di contenitori	euro 500,00 per singola contestazione
12	dispersione di liquami (percolato) sul suolo dai veicoli utilizzati per la raccolta e il trasporto dei rifiuti	euro 100,00 per singola contestazione
13	omessa rimozione di discariche abusive	da euro 1.000,00 a euro 10.000,00
14	omessa rimozione di rifiuti ingombranti abbandonati sul territorio	da euro 500,00 a euro 5.000,00
15	omesso svolgimento dei monitoraggi e controlli della qualità dei rifiuti previsti dall'Art. 14, comma 4	euro 500,00 per ogni contestazione
16	conferimento di rifiuti recuperabili provenienti da raccolta differenziata (conferiti separatamente dalle utenze) in impianti o siti di smaltimento senza adeguata e provata giustificazione	da euro 1.000,00 a 10.000,00 per ogni contestazione
17	miscelazione di frazioni merceologiche diverse di rifiuti provenienti da raccolta differenziata (conferiti separatamente dalle utenze)	da euro 1.000,00 a 10.000,00 per ogni contestazione
18	contaminazione del suolo o versamento o abbandono di rifiuti sul suolo	da euro 1.000,00 a euro 5.000,00 per ogni contestazione
19	svolgimento delle prestazioni con personale in numero inferiore a quello indicato in sede di offerta	euro 5.000,00 al mese per ogni unità non assunta
20	omessa comunicazione delle variazioni del personale impiegato	euro 100,00 per ogni contestazione
21	personale privo di divise aziendali o dei dispositivi di protezione individuali	euro 200,00 per singola contestazione
22	personale con divise aziendali indecorose	euro 200,00 per singola contestazione
23	irregolarità commesse dal personale o documentato comportamento scorretto verso il pubblico o documentata indisciplina nello svolgimento delle mansioni da parte del personale	da euro 100,00 a euro 1.000,00 per ogni contestazione
24	omesso rispetto degli obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008 e s. m. e i.	da euro 500,00 a euro 10.000,00 per ogni contestazione
25	difformità delle caratteristiche qualitative dei contenitori dalle richieste contrattuali	da euro 50,00 a euro 150,00 per contenitore
26	utilizzo di un numero di contenitori insufficiente al corretto e regolare svolgimento delle prestazioni	euro 50,00 per contenitore
27	omessa manutenzione o sostituzione di contenitori	euro 100,00 per contenitore
28	utilizzo di veicoli in quantità inferiore o con caratteristiche difformi da quelle richieste per il corretto svolgimento delle prestazioni	da euro 1.000,00 a euro 5.000,00 per ogni contestazione
29	inadeguato stato di conservazione o di manutenzione dei veicoli	da euro 100,00 a euro 5.000,00 per contestazione
30	omessa o carente esecuzione del servizio di trasporto dei rifiuti	da euro 500,00 a euro

	all'impianto o al sito di trattamento	2.000,00 per ogni contestazione
31	mancata attivazione del <i>data base</i> previsto dall'Art. 14 entro il termine ivi stabilito	euro 500,00 per giorno di ritardo
32	mancato aggiornamento delle informazioni richieste ai sensi dell'Art. 14	da euro 100,00 a euro 1.000,00 per ogni contestazione
33	omessa redazione o omesso o ritardato aggiornamento della carta dei servizi	da euro 100,00 a euro 1.000,00 per ogni contestazione
34	omesso svolgimento delle campagne di comunicazione e di informazione	da euro 500,00 a euro 5.000,00 per ogni contestazione
35	omesso svolgimento di incontri informativi	euro 250,00 per ogni contestazione
36	omesso spazzamento di una via o di una piazza o area	da euro 250,00 a euro 1.500,00 per ogni contestazione
37	mancata apertura del centro comunale di raccolta nei termini previsti	euro 1.000,00 per ogni giorno
38	inadeguate condizioni di pulizia e di ordine nel centro comunale di raccolta	da euro 150,00 a euro 1.000,00 per ogni contestazione
39	omessa attivazione del sistema di rilevamento satellitare dei veicoli trascorsi tre mesi dalla stipulazione del contratto	euro 500,00 al giorno
40	mancata evasione delle richieste da parte degli utenti inerenti i servizi a chiamata	euro 50,00 per ogni giorno di ritardo e per ogni singola richiesta rispetto ai termini previsti
41	altri inadempimenti contrattuali non rientranti tra quelli indicati nei punti precedenti	da euro 100,00 a euro 5.000,00 per singola contestazione

Dove sono previsti minimi e massimi, le penali sono graduate rispetto alla gravità dell'inadempimento. L'applicazione delle penali è preceduta dalla contestazione dell'inadempimento che è inoltrata con posta elettronica certificata all'Appaltatore dal direttore dell'esecuzione del contratto entro quindici giorni dalla scoperta dell'inadempimento.

4. L'Appaltatore ha facoltà di presentare, con gli stessi mezzi, controdeduzioni entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le controdeduzioni non siano prodotte entro il predetto termine, si intende riconosciuta e accettata la contestazione e il Comune applica le conseguenti penali. All'applicazione delle penali si procede anche quando, a insindacabile e incensurabile giudizio del Comune, le controdeduzioni dell'Appaltatore non consentano di escludere la sua responsabilità.

5. È facoltà del Comune procedere alla risoluzione del contratto nel caso di ripetuti inadempimenti, così come disposto dall'Art. 31.

6. Le penali sono trattenute in sede di liquidazione sulla prima fatture utile in scadenza attraverso la compensazione. Se la prima fattura utile in scadenza non è capiente, le predette penali sono trattenute da quelle successive, sino al completo recupero del credito. L'Appaltatore accetta e autorizza la compensazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1241 del codice civile.

7. E' fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Il Comune può esperire, quindi, ogni azione legale finalizzata a tale risarcimento.

#### **Art. 31 Risoluzione del contratto**

1. Il Comune può chiedere, in qualsiasi momento, la risoluzione anticipata del contratto per comprovati inadempimenti dell'Appaltatore e qualora si verificano fatti che, a giudizio dello stesso, rendano impossibile la prosecuzione del rapporto contrattuale.

2. Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

- a) ritardo di oltre quindici giorni nell'esecuzione delle prestazioni dai termini previsti dall'Art. 3 del

- presente Capitolato con esclusione della carta dei servizi;
- b) sospensione del servizio per un periodo superiore alle ventiquattro ore, esclusi i casi di forza maggiore;
  - c) mancata ripresa del servizio, a seguito di interruzione, entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione del contratto, fatti salvi i casi di forza maggiore;
  - d) gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non regolarizzate a seguito di diffida formale, che in ogni caso non devono essere superiori a tre nell'arco di dodici mesi;
  - e) ingiustificato conferimento di rifiuti differenziati recuperabili agli impianti di smaltimento finale;
  - f) qualora l'inadempimento delle obbligazioni previste dal presente Capitolato comporti in un anno l'applicazione di penali di cui all'Art. 30, comma 2, anche cumulativamente intese, per un importo superiore al 15% del valore contrattuale annuale;
  - g) gravi irregolarità o mancanze riscontrate nell'esecuzione delle prestazioni che abbiano arrecato o possano arrecare danno al Comune;
  - h) abituale inadempienza o negligenza nello svolgimento delle prestazioni qualora la gravità e la frequenza delle infrazioni compromettano il regolare svolgimento delle prestazioni stesse;
  - i) decadenza o revoca dell'iscrizione dell'impresa all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali; perdita di uno o più requisiti soggettivi o oggettivi necessari per il mantenimento dell'iscrizione allo stesso o mancato rinnovo dell'iscrizione;
  - j) accertata inadempienza verso il personale o gli istituti previdenziali e assistenziali;
  - k) cessione totale o parziale del contratto;
  - l) subappalto in violazione di quanto disposto dall'Art. 6;
  - m) mancato mantenimento della garanzia fideiussoria per tutto il periodo di vigenza dell'appalto secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
  - n) aver riportato condanna passata in giudicato comportanti l'applicazione di sanzioni interdittive, come definite dal D.lgs. 08 giugno 2001, n. 231 (*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*), che non consentano la prosecuzione dell'appalto.
3. Per le ipotesi di cui al comma 2, la risoluzione del contratto opera di diritto non appena il Comune dichiara all'Appaltatore che intende avvalersi della clausola risolutiva.
4. Costituiscono gravi inadempimenti delle obbligazioni contrattuali le seguenti ipotesi:
- a) l'Appaltatore non si conforma, entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione del contratto, all'intimazione di porre rimedio a negligenze o a inadempimenti contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto;
  - b) l'Appaltatore rifiuta o trascura di eseguire gli ordini di servizio impartiti dal direttore dell'esecuzione del contratto;
  - c) reiterati inadempimenti anche non gravi delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore.
- In tali casi, il responsabile del procedimento propone all'Organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
5. Per le ipotesi di cui al comma 4, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, il Comune può intimare, per iscritto, all'Appaltatore di adempiere le obbligazioni entro quindici giorni. Trascorso tale termine, senza che lo stesso abbia provveduto, il contratto si intende senz'altro risolto.
6. La risoluzione del contratto è disposta dal Comune mediante apposito provvedimento.
7. Nel caso di risoluzione del contratto, il Comune:
- a) si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e conseguenti e di esigere dall'Appaltatore il rimborso delle eventuali spese sostenute a causa della risoluzione stessa;
  - b) incamera la garanzia definitiva, senza pregiudizio dell'azione per il risarcimento dei maggiori danni e per il rimborso delle maggiori spese;
  - c) può avvalersi dell'organizzazione dell'Appaltatore per la continuazione delle prestazioni, mediante amministrazione diretta o attraverso altro assunto e ciò fintantoché non sia possibile provvedere in altro modo.
8. Eventuali mancate contestazioni o atti di tolleranza di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore non possono essere intesi come rinuncia del Comune a avvalersi della clausola risolutiva di cui al presente articolo o di esigere le penali di cui all'Art. 30.
9. In caso di risoluzione del contratto per le cause indicate nel presente articoli, i contenitori forniti dall'Appaltatore restano di proprietà del Comune. All'Appaltatore è riconosciuto il valore industriale residuo dei predetti contenitori.

**Art. 32 Esecuzione d'ufficio**

1. Nel caso di inadempimento delle obbligazioni da parte dell'Appaltatore, il Comune procede:
  - a) alla formale contestazione, chiedendo l'adempimento entro ventiquattro ore;
  - b) a ordinare, qualora l'Appaltatore, ricevuta la contestazione, non adempia, l'esecuzione d'ufficio delle attività necessarie per assicurare il regolare andamento dell'appalto;
  - c) a rivalersi sull'Appaltatore per le spese sostenute e per i danni subiti e conseguenti con recupero delle somme mediante trattenute sul primo rateo di pagamento in scadenza e su quelli successivi fino alla completa estinzione del credito;
  - d) a escutere la garanzia definitiva;
  - e) all'esercizio di ogni altra azione legale per il recupero delle spese sostenute e dei danni subiti.
2. E' fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Il Comune può esperire, quindi, ogni azione legale finalizzata a tale risarcimento.

**Art. 33 Divieto di cessione del contratto**

1. E' vietata la cessione del contratto fuori dei casi previsti dalla legge.

**Art. 34 Recesso unilaterale**

1. Il Comune si riserva la facoltà di recesso unilaterale dal contratto, ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. 50/2016 e s. m. e i.
2. Qualora sia istituito e organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Ente di governo (art. 3 *bis*, comma 1 *bis*, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 come convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148 e s. m. e i.) o di altro soggetto competente per Legge, il Comune può recedere unilateralmente dal contratto con preavviso scritto. Il preavviso, ove possibile, è di almeno sei mesi. Il recesso con le medesime modalità può trovare applicazione anche nel caso di esercizio dei poteri sostitutivi previsto dall'art. 204, comma 3, del D.lgs. 152/2006.
3. Nel caso di recesso unilaterale del Comune trova applicazione l'art. 109 del D.lgs. 50/2016 e s. m e i.

**Art. 35 Subentro nel rapporto contrattuale**

1. Qualora sia istituito e organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Ente di governo di cui all'art. 3 *bis*, comma 1 *bis*, del D.L. 138/2011 come convertito in L. 148/2011 o di altro soggetto competente per Legge, l'Appaltatore è tenuto a accettare l'eventuale sostituzione nel rapporto contrattuale del Comune con i predetti Ente di governo o altro soggetto competente per legge. Ciò senza possibilità per l'Appaltatore di richiedere risarcimenti, indennizzi, compensi, rimborsi a qualsiasi titolo. E' fatto salvo il diritto del Comune di recesso unilaterale indicato all'Art. 34 del presente Capitolato.
2. Il presente articolo può trovare applicazione anche nel caso di esercizio dei poteri sostitutivi previsto dall'art. 204, comma 3, del D.lgs. 152/2006.

**Art. 36 Controversie**

1. Le controversie tra il Comune e l'Appaltatore, non risolte con accordo bonario, sono di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

**Art. 37 Restituzione di beni strumentali**

1. Alla scadenza del contratto o nel caso di suo anticipato scioglimento, tutti i beni strumentali concessi in uso dal Comune all'Appaltatore devono essere restituiti gratuitamente, in condizioni di efficienza e in buono stato di conservazione.

**Art. 38 Rinvio**

1. Per quanto non è espressamente disposto nel presente Capitolato e nei suoi allegati, si fa rinvio al Bando, al Disciplinare di gara e ai suoi allegati e allo Schema di contratto, nonché al D.lgs. 50/2016 e s. m. e i., al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo

12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), nelle parti ancora vigenti, al codice civile e alle altre norme di legge applicabili.

**PARTE II – NORME TECNICHE**

**TITOLO I – PRESTAZIONI CON CORRISPETTIVO A CORPO**

**CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 39      Suddivisione del territorio**

1. Ai fini dell'organizzazione dei servizi, il territorio del Comune è suddiviso in quattro aree omogenee:
  - a) AREA BORGO;
  - b) ZONA A;
  - c) ZONA B;
  - d) ZONA C.
2. La delimitazione delle quattro aree omogenee è indicata nell'Allegato 8.
3. L'Appaltatore deve designare un referente responsabile per ciascuna delle quattro aree omogenee indicate al comma 1. I referenti responsabili devono:
  - a) essere in possesso di adeguate competenze e esperienza sui servizi oggetto dell'appalto;
  - b) avere una conoscenza approfondita dei servizi attivi nelle aree di rispettiva competenza e delle relative problematiche e criticità;
  - c) essere reperibili dal Comune nel consueto orario lavorativo;
  - d) collaborare attivamente con il Comune e con gli utenti per il buon andamento del servizio;
  - e) essere propositivi di fronte ai problemi e individuare e attuare soluzioni concrete;
  - f) contribuire con dati e informazioni e con apporti critici e costruttivi alla ideazione e alla organizzazione delle campagne di comunicazione che saranno attivate dal Comune.
4. I servizi per ogni area omogenea e le relative frequenze di prelievo sono disciplinati dalle norme che seguono e riassunti nell'Allegato 8.

**Art. 40      Ecoisole**

1. Ciascuna ecoisola deve essere organizzata in modo tale da consentire il conferimento delle seguenti tipologie di rifiuti:
  - a) biodegradabili di cucine e mense;
  - b) carta e cartone;
  - c) vetro;
  - d) imballaggi di plastica e metallici;
  - e) "secco residuo".
2. I predetti gruppi di contenitori devono essere posti in strutture chiuse su tutti i lati, apribili solo dall'Appaltatore e dai referenti del Comune. Ciascuna struttura deve avere un ingombro massimo di 2,5 m x 7,5 x 2,5 m. Ciascun contenitore deve essere dotato di un sistema di chiusura apribile dall'esterno della struttura solo dagli utenti abilitati. I contenitori per il rifiuto "secco residuo", per i rifiuti di imballaggi in plastica e metallici e per i rifiuti di carta e cartone devono essere dotati di un limitatore volumetrico mediante tamburo di 60 litri. Ciascuna struttura deve essere dotata di sistema di videosorveglianza nel rispetto delle norme previste dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s. m. e i. (*Codice in materia di protezione dei dati personali*) e dai pertinenti provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.
3. All'apertura dei contenitori sono abilitati solo gli utenti della categoria domestica che dimorano nell'AREA BORGO e nei condomini e utenze delle ZONE A e B indicati nell'Allegato 9.
4. L'apertura dei contenitori avviene tramite tessera sanitaria o *badge*. Gli utenti residenti e gli utenti che dimorano nel Comune per almeno sei mesi l'anno utilizzano la tessera sanitaria, mentre gli altri utilizzano un *badge* consegnato dal possessore o dal detentore dell'abitazione o ritirato presso l'Ufficio Tributi del Comune. L'Appaltatore deve fornire un numero di *badge* sufficiente a soddisfare le esigenze di conferimento.
5. Ciascun contenitore deve essere dotato di un sensore elettronico che ne rileva il riempimento. Il sensore deve trasmettere in tempo reale all'Appaltatore l'informazione sullo stato di riempimento almeno quando risulta occupato il 80% del volume del contenitore. L'Appaltatore deve provvedere allo svuotamento del contenitore ogniqualvolta sia raggiunto il predetto livello. Lo svuotamento deve essere eseguito:
  - a) nel periodo dal 01 maggio al 30 settembre, entro un'ora dal ricevimento del segnale se questo è trasmesso tra le 6.00 a.m. e le 9.00 p.m., mentre, se il segnale è trasmesso in altri orari, lo

- svuotamento deve essere eseguito entro le 6 a.m. immediatamente successive;
- b) nel periodo dal 01 ottobre al 30 aprile, entro due ore dal ricevimento del segnale se questo è trasmesso tra le 6.00 a.m. e le 6.00 p.m., mentre, se il segnale è trasmesso in altri orari, lo svuotamento deve essere eseguito entro le 6 a.m. immediatamente successive.
6. L'Appaltatore deve allestire dodici ecoisole così dislocate: via A. De Gasperi, piazzale E. Berlinguer, piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, piazza Garibaldi, via Traunreut, via A. Moro, via Eolo (dal 01 maggio al 30 settembre), via E. Visca, una a servizio del Borgo medievale, via Lucania, via A. Grandi e largo Santa Barbara. I luoghi dove posizionare le ecoisole devono essere preventivamente concordati con il Comune e da questo autorizzati.
8. L'Appaltatore deve presidiare ciascuna ecoisola tramite propri operatori per almeno dodici ore al giorno:
- a) il primo anno, nel primo mese successivo all'installazione e attivazione delle ecoisole;
- b) gli anni successivi, nella prima settimana dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.
- In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a presidiare ciascuna ecoisola per un periodo di tempo sufficiente a garantire il corretto utilizzo e l'efficienza delle medesime ecoisole, per tutta la durata dell'appalto, intervenendo tempestivamente per la soluzione di qualsiasi problema che possa inficiare la raccolta o il decoro della Città.
9. Gli operatori addetti al presidio devono controllare che gli utenti conferiscano i rifiuti correttamente differenziati nei contenitori dedicati alle diverse frazioni merceologiche, danno informazioni agli utenti sulla separazione dei rifiuti e rispondono a eventuali richieste di informazioni sul servizio.

#### **Art. 41 Criteri per l'assegnazione dei contenitori per la raccolta porta a porta**

1. Per tutte le frazioni merceologiche di rifiuto, a eccezione del cartone delle utenze non domestiche, l'Appaltatore deve consegnare a ogni utenza domestica e non domestica contenitori in quantità e di tipologie idonee a soddisfare le esigenze di conferimento.
2. La quantità e la tipologia dei contenitori per le utenze domestiche sono determinati in base alla produzione presunta delle diverse frazioni merceologiche di rifiuti di ogni famiglia e dal numero di famiglie presenti in ogni immobile.
3. La quantità e la tipologia dei contenitori per le utenze non domestiche sono determinate in base alla produzione presunta delle diverse frazioni merceologiche di rifiuti urbani di ogni utenza desunta dai coefficienti di produttività potenziale della categoria di appartenenza indicati nel D.P.R. 158/1999 espressi in kg/m<sup>2</sup>/anno (kd massimi, area Centro) e dalla superficie dell'utenza stessa soggetta alla tassa sui rifiuti.
4. I criteri di assegnazione dei contenitori sono contenuti nell'Allegato 4.

#### **Art. 42 Posizionamento dei contenitori**

1. I contenitori devono essere posizionati su superfici piane e pavimentate al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia dell'area interessata.
2. Il posizionamento dei contenitori, adeguatamente muniti di apposita segnaletica stradale catarifrangente, non deve costituire pericolo o intralcio alla circolazione veicolare e pedonale.
3. I contenitori non possono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello di piano terra o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di civili abitazioni o di attività produttive, fatti salvi i casi di oggettiva e documentata impossibilità per i quali è individuato idoneo spazio alternativo previo parere del Comune.
4. Le utenze sono tenute a non spostare arbitrariamente i contenitori in aree diverse da quelle individuate dal Comune e a astenersi da qualsiasi danneggiamento o uso improprio degli stessi.
5. Nel caso della raccolta porta a porta i contenitori devono essere custoditi dagli utenti in aree private interne di pertinenza dei fabbricati e devono essere esposti sul suolo pubblico o resi disponibili all'Appaltatore per il prelievo solo. Nei casi in cui, l'utente sia oggettivamente impossibilitato a custodire in aree private interne i contenitori (per mancanza di spazio), il Comune previa verifica può accordare che i medesimi contenitori siano posizionati su suolo pubblico. In tal caso, i contenitori devono essere dotati di serratura a cura dell'Appaltatore e l'apertura deve essere riservata agli utenti aventi diritto.
6. Nel caso di posizionamento su suolo pubblico, la scelta delle aree interessate deve essere concordata con il Comune. Le aree devono essere delimitate tramite segnaletica orizzontale.

**Art. 43 Raccolta porta a porta**

1. In linea di massima, nel caso di raccolta porta a porta, gli utenti espongono i contenitori su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico nei giorni e negli orari previsti per il prelievo o lo svuotamento.
2. In deroga alla regola generale enunciata al comma 1, il Comune, laddove lo ritenga opportuno, si riserva di chiedere all'Appaltatore di eseguire la raccolta porta a porta anche entrando in aree private (per esempio, cortili, aree condominiali, aree aziendali, ecc.) e l'Appaltatore è tenuto a adempiere tale richiesta senza oneri aggiuntivi per il Comune. La predetta richiesta di raccolta in aree private può essere avanzata dal Comune anche con riferimento ai casi per i quali, nelle altre disposizioni del presente capitolato, è stabilito che gli utenti espongano i contenitori su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico.
3. Per le utenze non domestiche dell'AREA BORGO e per le utenze non domestiche ubicate al di sotto della sede stradale (come per esempio gli stabilimenti balneari), la raccolta è sempre eseguita entrando nel domicilio delle medesime utenze.

**Art. 44 Raccolta di rifiuti abbandonati nelle vicinanze dei contenitori**

1. L'Appaltatore deve provvedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati nelle vicinanze dei contenitori in un raggio di cinque metri. L'Appaltatore deve conferire, altresì, il rifiuto abbandonato agli impianti di trattamento secondo la natura merceologica dello stesso.

**Art. 45 Programmazione**

1. Il calendario di programmazione dei servizi di raccolta è predisposto dall'Appaltatore concordandolo con il Comune. Quando il giorno di raccolta coincide con una festività, il servizio viene comunque svolto.
2. I servizi di raccolta, di norma, devono iniziare non prima delle ore 6.00 del mattino e devono concludersi entro le ore 13.00. Solo per i rifiuti urbani di vetro, la raccolta non può cominciare prima delle ore 7.00 del mattino.

**CAPO II – ORGANIZZAZIONE DEI SINGOLI SERVIZI**

**Art. 46 Conteggio dei prelievi del rifiuto “secco residuo”**

1. L'Appaltatore deve provvedere al conteggio dei conferimenti del rifiuto “secco residuo” attraverso il rilevamento del volume associato a ogni soggetto tenuto al pagamento della TARI.
2. Il conteggio degli svuotamenti, in coerenza con gli articoli che seguono, avviene attraverso:
  - a) il rilevamento volumetrico dei conferimenti presso le ecoisole;
  - b) il conteggio del numero di sacchi con *transponder* RFID UHF;
  - c) il conteggio del numero degli svuotamenti dei mastelli e dei contenitori carrellati con *transponder* RFID UHF.
3. Entro cinque mesi dalla stipulazione del contratto o data di inizio della sua eventuale anticipata esecuzione, l'Appaltatore deve costituire una banca dati recante l'associazione delle seguenti informazioni:
  - a) dati identificativi del soggetto tenuto al pagamento della TARI con riferimento sia alle utenze domestiche sia alle utenze non domestiche;
  - b) codici dei *transponder* RFID UHF di ciascun contenitore (sacchi, mastelli, cassonetti carrellati) dedicato al rifiuto “secco residuo”;
  - c) volume unitario di ciascun contenitore indicato al precedente punto b);
  - d) numero degli svuotamenti rilevati per ciascun contenitore indicato al precedente punto b);
  - e) numero e volume unitario dei conferimenti del rifiuto “secco residuo” presso le ecoisole.
  - f) ogni altro dato rilevante per la determinazione della TARI
4. La banca dati deve essere costantemente aggiornata con la movimentazione di utenti e contenitori e con il numero di conferimenti. La banca dati deve essere resa accessibile in qualsiasi momento via *web* al Comune tramite identificativo e *password* con la possibilità di estrazione integrale dei dati.
5. La banca dati deve essere strutturata per la futura eventuale applicazione della tariffa puntuale.
6. L'Appaltatore deve fornire al Comune la licenza software dell'applicativo utilizzato per la gestione della banca dati.

**Art. 47 Raccolta e trasporto del rifiuto “secco residuo” – utenze domestiche**

1. L'Appaltatore fornisce ogni anno:
  - a) agli utenti dell'AREA BORGO e agli utenti delle ZONE A e B indicati nell'Allegato 9, sacchi semitrasparenti di colore grigio con volume unitario di 60 litri dotati di codici a barre associati ai medesimi utenti. I sacchi devono riportare la serigrafia del logo e del nome del Comune oltre la dicitura “rifiuto secco residuo”. La serigrafia deve occupare almeno il 50% di una facciata del sacco;
  - b) agli altri utenti delle ZONE A e B, sacchi semitrasparenti di colore grigio con volume unitario di 60 litri dotati di *transponder* RFID UHF associati ai medesimi utenti. I sacchi devono riportare la serigrafia del logo e del nome del Comune oltre la dicitura “rifiuto secco residuo”. La serigrafia deve occupare almeno il 50% di una facciata del sacco.
2. L'Appaltatore fornisce agli utenti della ZONA C mastelli con volume unitario di 40 litri o contenitori carrellati con volume unitario di 120 o 240 litri dotati di *transponder* RFID UHF. Nel caso di condomini con un numero di famiglie maggiore di otto, l'Appaltatore deve fornire ogni anno agli utenti sacchi semitrasparenti di colore grigio con volume unitario di 60 litri dotati di *transponder* RFID UHF associati ai medesimi utenti. I sacchi devono riportare la serigrafia del logo e del nome del Comune oltre la dicitura “rifiuto secco residuo”. La serigrafia deve occupare almeno il 50% di una facciata del sacco.
3. Gli utenti dell'AREA BORGO e quelli delle ZONE A e B indicati nell'Allegato 9 conferiscono i rifiuti nelle ecoisole.
4. Per gli altri utenti delle ZONE A e B e per gli utenti della ZONA C la raccolta è porta a porta con esposizione dei sacchi su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico. Il prelievo è una volta la settimana.

**Art. 48 Raccolta e trasporto del rifiuto “secco residuo” – utenze non domestiche**

1. L'Appaltatore fornisce ogni anno agli utenti dell'AREA BORGO e della ZONA A sacchi semitrasparenti di colore grigio con volume unitario di 80 litri dotati di *transponder* RFID UHF associati ai medesimi utenti. I sacchi devono riportare la serigrafia del logo e del nome del Comune oltre la dicitura “rifiuto secco residuo”. La serigrafia deve occupare almeno il 50% di una facciata del sacco.
2. L'Appaltatore fornisce agli utenti delle ZONE B e C mastelli con volume unitario di 40 litri o contenitori carrellati con volume unitario di 120 o 240 litri dotati di *transponder* RFID UHF.
3. Nell'AREA BORGO i sacchi sono prelevati all'interno del domicilio degli utenti. Nel resto del territorio la raccolta è porta a porta con esposizione dei mastelli o dei cassonetti carrellati su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico.
4. Nell'AREA BORGO, presso i bar, le paninoteche, i ristoranti e le pizzerie, il prelievo è eseguito due volte la settimana dal 01 maggio al 30 settembre e una volta la settimana nei restanti mesi. Per le altre categorie di utenti, il prelievo è eseguito una volta la settimana.
5. Nelle ZONE A, B e C, per i bar, le paninoteche, i ristoranti e le pizzerie il prelievo è due volte la settimana dal 01 maggio al 30 settembre e una volta la settimana nei restanti mesi. Per le altre categorie di utenti, il prelievo è una volta la settimana per tutto l'anno.
6. Per le utenze non domestiche dell'AREA BORGO con esercizio notturno il servizio dovrà essere fornito in orario notturno compatibilmente con gli orari di chiusura delle utenze stesse.
7. Per le utenze non domestiche ubicate al di sotto della sede stradale (come per esempio gli stabilimenti balneari) il prelievo dei rifiuti deve essere eseguito dall'Appaltatore all'interno del domicilio delle medesime utenze, indipendentemente dall'AREA o ZONA di appartenenza di cui all'Allegato 8.

**Art. 49 Raccolta e trasporto dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense – utenze domestiche**

1. L'Appaltatore fornisce agli utenti di tutto il territorio un contenitore per uso domestico con volume unitario di 10 litri e, ogni anno, i sacchi compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002 con volume unitario di 15 litri. Agli utenti delle ZONE A e B non compresi nell'Allegato 9 e agli utenti della ZONA C sono consegnati anche mastelli con volume unitario di 25 litri o cassonetti carrellati con volume unitario di 120 o 240 litri secondo i criteri di assegnazione indicati nell'Allegato 4.
2. Gli utenti dell'AREA BORGO e quelli della ZONA A e B indicati nell'Allegato 9 conferiscono nelle ecoisole. Per gli utenti del resto del territorio la raccolta è porta a porta con esposizione dei mastelli o dei cassonetti carrellati su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico e il prelievo è tre volte la settimana per tutto l'anno.

**Art. 50 Raccolta e trasporto dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense – utenze non domestiche**

1. L'Appaltatore deve fornire mastelli con volume unitario di 25 litri o cassonetti carrellati con volume unitario di 120 o 240 litri secondo i criteri di assegnazione indicati nell'Allegato 4.
2. Nell'AREA BORGO, la raccolta è porta a porta e i mastelli o i cassonetti carrellati sono prelevati all'interno del domicilio degli utenti due volte al giorno dal 01 maggio al 30 settembre e una volta al giorno nei restanti mesi.
3. Nella ZONA A la raccolta è porta a porta con esposizione dei mastelli o dei cassonetti carrellati su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico. Il prelievo è due volte al giorno dal 01 maggio al 30 settembre e una volta al giorno nei restanti mesi.
4. Nelle ZONE B e C la raccolta è porta a porta con esposizione dei mastelli o dei cassonetti carrellati su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico. Il prelievo è una volta al giorno per tutto l'anno.
5. Per le utenze non domestiche dell'AREA BORGO con esercizio notturno il servizio dovrà essere fornito in orario notturno compatibilmente con gli orari di chiusura delle utenze stesse.
6. Per le utenze non domestiche ubicate al di sotto della sede stradale (come per esempio gli stabilimenti balneari) il prelievo dei rifiuti deve essere eseguito dall'Appaltatore all'interno del domicilio delle medesime utenze, indipendentemente dall'AREA o ZONA di appartenenza di cui all'Allegato 8.

**Art. 51 Raccolta e trasporto dei rifiuti di carta e cartone – utenze domestiche**

1. L'Appaltatore fornisce agli utenti delle ZONE A e B non inclusi nell'Allegato 9 e agli utenti della ZONA C, mastelli con volume unitario di 40 litri o cassonetti carrellati con volume unitario di 120, 240 o 360 litri secondo i criteri di assegnazione indicati nell'Allegato 4.
2. Gli utenti dell'AREA BORGO e quelli delle ZONE A e B indicati nell'Allegato 9 conferiscono i rifiuti sfusi nelle ecoisole.
3. Per gli altri utenti delle ZONE A e B e per gli utenti della ZONA C la raccolta è porta a porta con esposizione dei mastelli o dei cassonetti carrellati su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico. Il prelievo è una volta la settimana.

**Art. 52 Raccolta e trasporto dei rifiuti di carta – utenze non domestiche**

1. L'Appaltatore fornisce agli utenti di tutto il territorio mastelli con volume unitario di 40 litri o cassonetti carrellati con volume unitario di 120, 240 o 360 litri secondo i criteri di assegnazione indicati nell'Allegato 4.
2. Nell'AREA BORGO, la raccolta è porta a porta e i mastelli o i cassonetti carrellati sono prelevati all'interno del domicilio degli utenti due volte la settimana dal 01 maggio al 30 settembre e una volta la settimana nei restanti mesi.
3. Nella ZONA A la raccolta è porta a porta con esposizione dei mastelli o dei cassonetti carrellati su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico. Il prelievo è due volte la settimana dal 01 maggio al 30 settembre e una volta la settimana nei restanti mesi.
4. Nelle ZONE B e C la raccolta è porta a porta con esposizione dei mastelli o dei cassonetti carrellati su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico. Il prelievo è una volta la settimana per tutto l'anno.
5. Per le utenze non domestiche ubicate al di sotto della sede stradale (come per esempio gli stabilimenti balneari) il prelievo dei rifiuti deve essere eseguito dall'Appaltatore all'interno del domicilio delle medesime utenze, indipendentemente dall'AREA o ZONA di appartenenza di cui all'Allegato 8.

**Art. 53 Raccolta e trasporto dei rifiuti di cartone – utenze non domestiche**

1. Gli utenti di tutto il territorio conferiscono il cartone sfuso in pacchi.
2. Nell'AREA BORGO, la raccolta è porta a porta e i rifiuti sfusi in pacchi sono prelevati all'interno del domicilio degli utenti una volta al giorno dal 01 maggio al 30 settembre e sei volte la settimana nei restanti mesi.
3. Nella ZONA A la raccolta è porta a porta con esposizione dei rifiuti sfusi in pacchi su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico. Il prelievo è una volta al giorno dal 01 maggio al 30 settembre e sei volte la settimana nei restanti mesi.
4. Nelle ZONE B e C la raccolta è porta a porta con esposizione dei rifiuti sfusi in pacchi su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico. Il prelievo è tre volte la settimana per tutto l'anno.

5. Per le utenze non domestiche dell'AREA BORGO con esercizio notturno il servizio dovrà essere fornito in orario notturno compatibilmente con gli orari di chiusura delle utenze stesse.
6. Per le utenze non domestiche ubicate al di sotto della sede stradale (come per esempio gli stabilimenti balneari) il prelievo dei rifiuti deve essere eseguito dall'Appaltatore all'interno del domicilio delle medesime utenze, indipendentemente dall'AREA o ZONA di appartenenza di cui all'Allegato 8.

**Art. 54 Raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggi in plastica e metallici – utenze domestiche**

1. L'Appaltatore fornisce:
  - a) ogni anno agli utenti dell'AREA BORGO e delle ZONE A e B, sacchi semitrasparenti con volume unitario di 110 litri;
  - b) agli utenti della ZONA C cassonetti carrellati con volume unitario di 240 o 360 litri.
2. Gli utenti dell'AREA BORGO e quelli delle ZONE A e B indicati nell'Allegato 9 conferiscono nelle ecoisole.
3. Gli altri utenti delle ZONE A e B la raccolta è porta a porta con esposizione dei sacchi su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico. Nel caso in cui durante le indagini sia richiesta dagli utenti dimoranti nei condomini con più di otto famiglie l'assegnazione di cassonetti carrellati, l'Appaltatore vi dovrà provvedere.
4. Per gli utenti della ZONA C la raccolta è porta a porta con esposizione dei cassonetti carrellati su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico. Il prelievo è una volta la settimana.

**Art. 55 Raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggi in plastica e metallici – utenze non domestiche**

1. L'Appaltatore fornisce ogni anno agli utenti di tutto il territorio sacchi semitrasparenti con volume unitario di 110 litri.
2. Nell'AREA BORGO, la raccolta è porta a porta e i sacchi sono prelevati all'interno del domicilio degli utenti una volta al giorno dal 01 maggio al 30 settembre e sei volte la settimana nei restanti mesi.
3. Nella ZONA A la raccolta è porta a porta con esposizione dei sacchi su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico nei giorni e negli orari previsti. Il prelievo è una volta al giorno dal 01 maggio al 30 settembre e sei volte la settimana nei restanti mesi.
4. Nelle ZONE B e C la raccolta è porta a porta con esposizione dei mastelli o dei cassonetti carrellati su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico. Il prelievo è tre volte la settimana dal 01 maggio al 30 settembre e due volte la settimana nei restanti mesi.
5. Per le utenze non domestiche ubicate al di sotto della sede stradale (come per esempio gli stabilimenti balneari) il prelievo dei rifiuti deve essere eseguito dall'Appaltatore all'interno del domicilio delle medesime utenze, indipendentemente dall'AREA o ZONA di appartenenza di cui all'Allegato 8.

**Art. 56 Raccolta e trasporto dei rifiuti di vetro – utenze domestiche**

1. L'Appaltatore fornisce agli utenti delle ZONE A e B non inclusi nell'Allegato 9 e agli utenti della ZONA C mastelli con volume unitario di 40 litri o cassonetti carrellati con volume unitario di 120 o 240 litri secondo i criteri di assegnazione indicati nell'Allegato 4.
2. Gli utenti dell'AREA BORGO e quelli delle ZONE A e B indicati nell'Allegato 9 conferiscono i rifiuti sfusi nelle ecoisole.
3. Per gli altri utenti delle ZONE A e B e per gli utenti della ZONA C la raccolta è porta a porta con esposizione dei mastelli o dei cassonetti carrellati su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico. Il prelievo è una volta ogni due settimane.

**Art. 57 Raccolta e trasporto dei rifiuti di vetro – utenze non domestiche**

1. L'Appaltatore deve fornire agli utenti di tutto il territorio mastelli con volume unitario di 35 litri o cassonetti carrellati con volume unitario di 120 o 240 litri secondo i criteri di assegnazione indicati nell'Allegato 4.
2. Nell'AREA BORGO, i mastelli o i cassonetti carrellati devono essere prelevati all'interno del domicilio degli utenti tutti i giorni dal 01 maggio al 30 settembre e sei giorni la settimana nei restanti mesi.

3. Nella ZONA A la raccolta è porta a porta con esposizione dei mastelli o dei cassonetti carrellati su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico. Il prelievo è tutti i giorni dal 01 maggio al 30 settembre e sei giorni la settimana nei restanti mesi.
4. Nelle ZONE B e C la raccolta è porta a porta con esposizione dei mastelli o dei cassonetti carrellati su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico. Il prelievo è tre volte la settimana dal 01 maggio al 30 settembre e due volte la settimana nei restanti mesi.
5. Per le utenze non domestiche ubicate al di sotto della sede stradale (come per esempio gli stabilimenti balneari) il prelievo dei rifiuti deve essere eseguito dall'Appaltatore all'interno del domicilio delle medesime utenze, indipendentemente dall'AREA o ZONA di appartenenza di cui all'Allegato 8.

**Art. 58 Raccolta e trasporto di rifiuti biodegradabili vegetali**

1. La raccolta dei rifiuti biodegradabili vegetali è organizzato con il sistema porta a porta su tutto il territorio. Il servizio è attivato su richiesta degli utenti interessati. Il servizio è riservato alle utenze domestiche.
2. Agli utenti che lo richiedono, l'Appaltatore deve consegnare cassonetti carrellati con volume unitario di 120 o 240 litri.
3. La raccolta deve essere eseguita una volta la settimana nei mesi da marzo a ottobre e due volte al mese nei restanti mesi.

**Art. 59 Raccolta e trasporto di rifiuti di pannolini e pannoloni**

1. Il servizio consiste nella raccolta porta a porta dei rifiuti di pannolini e pannoloni presso:
  - a) le utenze domestiche della ZONA A, della ZONA B e della ZONA C che ne fanno richiesta tramite istanza scritta da presentare al Comune;
  - b) le utenze non domestiche delle categorie "Case di cura", "Case di riposo", "Scuole dell'infanzia".
2. L'Appaltatore deve consegnare agli utenti mastelli con volume unitario di 40 litri o contenitori carrellati con volume unitario di 240, 360 o 660 litri. I contenitori devono essere di colore diverso da quello dei contenitori per le altre frazioni merceologiche.
3. Il prelievo è due volte alla settimana. 4. Le utenze domestiche dell'AREA BORGO conferiscono questo tipo di rifiuti nelle ecoisole.

**Art. 60 Raccolta e trasporto degli abiti usati**

1. La raccolta degli abiti usati è eseguita posizionando sul territorio un adeguato numero contenitori con volume unitario tale da soddisfare le esigenze di conferimento. L'Appaltatore deve monitorare costantemente lo stato di riempimento dei contenitori e provvedere al loro svuotamento ogniquale volta sia necessario al fine di garantire con continuità la possibilità di conferimento da parte degli utenti.
2. E' da evitare la raccolta vicinale stradale.
3. L'Appaltatore deve provvedere a sue cure e spese alla rimozione e allo smaltimento dei contenitori abusivi attualmente presenti sul territorio comunale.
4. L'Appaltatore deve assicurare che gli abiti usati siano effettivamente recuperati.

**Art. 61 Raccolta differenziata presso gli edifici pubblici, le scuole, la stazione FS, i parchi comunali, i campeggi**

1. Le scuole di ogni ordine e grado (pubbliche e private), gli edifici pubblici, la stazione FS, i parchi comunali e i campeggi devono essere dotati dei contenitori per la raccolta differenziata che devono essere forniti e collocati dall'Appaltatore sia negli spazi interni sia negli spazi esterni in quantità e volume adeguati alle necessità di conferimento.
2. I contenitori devono essere multiraccolta per rifiuti biodegradabili di cucine e mense, di vetro, di imballaggi di plastica e metallici, di carta e cartone e "secco residuo". I colori dei contenitori per le singole tipologie di rifiuti devono essere quelli definiti dalla Città Metropolitana di Roma Capitale.
3. Per gli edifici comunali, per la stazione FS e per le scuole di ogni ordine e grado (pubbliche e private), l'Appaltatore deve fornire, inoltre:
  - a) contenitori per la raccolta della carta, uno per ogni ufficio e per ogni classe;
  - b) contenitori per la raccolta dei toner in numero e volume adeguati alle esigenze di conferimento

di ciascun edificio.

4. L'Appaltatore è tenuto allo svuotamento di tutti i contenitori previsti nel presente articolo nel rispetto delle frequenze minime previste per le singole tipologie di rifiuto come riportate negli articoli precedenti.
5. L'Appaltatore deve, previo appuntamento, ritirare presso gli uffici comunali e presso le scuole di ogni ordine e grado (pubbliche e private) dei rifiuti ingombranti e dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche).
6. Per le utenze non domestiche ubicate al di sotto della sede stradale (come per esempio gli stabilimenti balneari) il prelievo dei rifiuti deve essere eseguito dall'Appaltatore all'interno del domicilio delle medesime utenze, indipendentemente dall'AREA o ZONA di appartenenza di cui all'Allegato 8.

#### **Art. 62 Raccolta su chiamata e trasporto di rifiuti ingombranti**

1. Il servizio consiste nella raccolta domiciliare su chiamata dei rifiuti urbani ingombranti provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione. In generale, sono considerati ingombranti, ai fini del presente servizio, tutti quei rifiuti che per dimensioni non possono essere conferiti nei contenitori domiciliari assegnati alle utenze. E' ricompresa nel servizio anche la raccolta domiciliare dei RAEE domestici.
2. I prelievi a domicilio sono prenotati dagli utenti direttamente presso l'Appaltatore con il servizio informativo telefonico.
3. In sede di presentazione dell'offerta, i concorrenti devono presentare una proposta di organizzazione del servizio.
4. L'Appaltatore deve prevedere almeno un passaggio al mese. Presso ogni utente e per ogni passaggio, l'Appaltatore è tenuto a raccogliere fino a un massimo di tre pezzi. L'Appaltatore dovrà garantire un passaggio il sabato. L'Appaltatore deve eseguire la raccolta entro una settimana dalla data della richiesta. Al momento della richiesta, l'Appaltatore deve comunicare all'utente il codice identificativo della richiesta per consentirne la tracciabilità.
5. I rifiuti ingombranti contenenti circuiti refrigeranti quali frigoriferi, congelatori, condizionatori e le altre apparecchiature elettriche e elettroniche fuori uso identificate come RAEE devono essere raccolti e conferiti separatamente dalle altre tipologie di rifiuti. Devono essere adottate inoltre particolari precauzioni per l'ammasso e il trasporto per evitare danni a persone, cose e ambiente.
6. L'organizzazione del servizio deve essere tale da soddisfare in tempi ragionevoli le richieste di prenotazione da parte delle utenze.

#### **Art. 63 Raccolta e trasporto di pile e farmaci**

1. L'Appaltatore deve eseguire lo svuotamento dei contenitori attualmente presenti sul territorio comunale per la raccolta delle pile e dei farmaci.
2. L'Appaltatore è tenuto a fornire i contenitori necessari. L'Appaltatore è tenuto, altresì, a integrare il numero dei contenitori qualora ciò sia richiesto dal Comune e a provvedere al loro svuotamento senza possibilità di richiesta di compensi integrativi. A tal fine, l'Appaltatore è tenuto a presentare al Comune entro un mese dalla stipulazione del contratto (o dalla data d'inizio della sua eventuale anticipata esecuzione) un piano per il posizionamento dei contenitori nel territorio. Il Comune si riserva di modificare tale piano e l'Appaltatore è tenuto a accettare le modifiche. Il piano è attuato solo dopo l'approvazione del Comune.
4. I contenitori devono essere svuotati almeno una volta ogni quindici giorni e, comunque, in funzione al grado di riempimento.

#### **Art. 64 Realizzazione e gestione del centro comunale di raccolta (CCR)**

1. L'Appaltatore deve provvedere alla realizzazione e alla gestione del centro comunale di raccolta (CCR). Al CCR possono accedere sia le utenze domestiche sia le utenze non domestiche.
2. Il CCR deve essere realizzato entro la scadenza indicata all'Art. 3 conformemente al progetto esecutivo di cui all'Allegato 14 approvato con D.C.C. del Comune di Nettuno n. 27 del 10 aprile 2013. Rispetto a tale progetto, i concorrenti possono presentare in sede di gara varianti migliorative purché non sostanziali. Il CCR deve essere realizzato sull'area di proprietà del Comune sita nella zona artigiana in via Caprioli. Alla scadenza del presente appalto il CCR e tutti i contenitori, le opere e le attrezzature per il suo funzionamento resteranno di proprietà del Comune. Nelle more della realizzazione del CCR, l'Appaltatore deve:

- a) presentare un programma di lavoro in cui si evidenziano le modalità con cui prevede, nel rispetto della normativa vigente, l'eventuale trasferimento dei rifiuti raccolti in modo differenziato dal "veicolo satellite" al "veicolo madre" previa autorizzazione delle Amministrazioni competenti;
  - b) realizzare e pubblicizzare adeguatamente almeno una "giornata ecologica" a settimana, preferibilmente di domenica nelle diverse località del Comune nel corso delle quali viene allestito e messo a disposizione degli utenti un "ecocentro mobile" per la raccolta dei rifiuti, specialmente quelli che per tipologia o dimensione non possono essere conferiti attraverso gli altri servizi di raccolta.
3. Il CCR deve garantire la presenza di almeno due operatori durante i seguenti giorni e orari di apertura:

<b>giorno</b>	<b>orari di apertura</b>
Lunedì	15.00-18.00
Martedì	9.00-12.00 e 15.00-18.00
Mercoledì	9.00-12.00 e 15.00-18.00
Giovedì	9.00-12.00 e 15.00-18.00
Venerdì	9.00-12.00 e 15.00-18.00
Sabato	10.00-13.00 e 15.00-18.00
Domenica	10.00-13.00

4. Il CCR deve essere adeguatamente attrezzato per accogliere tutte le tipologie di rifiuto indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 08 aprile 2008, n. 31623 (*Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche*) e s. m. e i. I contenitori necessari devono essere forniti dall'Appaltatore.

5. L'Appaltatore deve procedere alla pesatura dei rifiuti in uscita, prima di inviarli al trattamento, suddivisi per frazioni merceologiche omogenee, conservare le bolle di pesatura e compilare la documentazione prevista dalla normativa vigente. Le bolle di pesatura e tutta la documentazione devono essere messe a disposizione del Comune in qualsiasi momento per ogni verifica di competenza dello stesso.

6. L'Appaltatore deve attenersi alle disposizioni del DM 31623/2008 e s. m. e i. applicabili alle operazioni di gestione e compilare e registrare in un archivio elettronico le schede di cui agli Allegati Ia e Ib previste dal DM citato.

7. A ogni conferimento, l'Appaltatore deve registrare:

- a) data;
- b) nome e cognome, indirizzo di residenza e domicilio, codice fiscale o partita IVA del conferente;
- c) tipo e quantità di materiale conferito.

I predetti dati associati per utente devono essere trasmessi mensilmente al Comune in formato elettronico tipo *excel*.

8. L'Appaltatore è tenuto, inoltre, a:

- a) curare l'accoglienza e l'informazione del pubblico;
- b) coadiuvare i conferenti nel deposito dei rifiuti quando necessario;
- c) operare con la massima cura e puntualità al fine di assicurare le migliori condizioni di igiene, di pulizia, di decoro e di fruibilità del centro;
- d) rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, fuoriusciti dagli spazi o dai contenitori dedicati;
- e) evitare danni e pericoli per la salute, tutelando l'incolumità e la sicurezza sia degli utenti sia del proprio personale;
- f) operare in modo da salvaguardare l'ambiente;
- g) provvedere alla manutenzione ordinaria delle recinzioni, degli impianti e delle attrezzature presenti nel centro;
- h) allestire la cartellonistica e la segnaletica e a mantenerla aggiornata e in perfetto stato;
- i) gestire gli impianti e le attrezzature presenti nel centro;
- j) segnalare tempestivamente al Comune eventuali abusi da parte dei soggetti conferenti o di terzi;
- k) provvedere ogni giorno alla rimozione dei rifiuti scaricati abusivamente all'esterno, nelle immediate vicinanze del centro e a informare di ciò il Comune;
- l) informare il Comune dei reclami espressi dai soggetti conferenti e dei rimedi posti in essere dall'Appaltatore;
- m) fornire al Comune tutte le informazioni in suo possesso necessarie per la presentazione della

comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti di cui all'art. 189 del D.lgs. 152/2006 e per la predisposizione della tassa sui rifiuti.

9. Sono compresi nel servizio e nel corrispettivo contrattuale anche tutti i trasporti dei rifiuti raccolti presso il centro agli impianti di trattamento.
10. L'Appaltatore è responsabile di qualsiasi danno, a chiunque causato, nell'attività di realizzazione e di gestione del centro. Esso è tenuto, pertanto, al risarcimento dei predetti danni anche per gli importi che eccedono i massimali delle polizze assicurative stipulate.
11. Il Comune non risponde dei danni causati dall'Appaltatore e dai soggetti conferenti.
12. Le spese per la fornitura di luce, acqua e gas sono a carico dell'Appaltatore.

#### **Art. 65 Raccolta e trasporto dei rifiuti mercatali**

1. In occasione dei mercati, l'Appaltatore deve organizzare e eseguire la raccolta differenziata e il trasporto almeno delle seguenti tipologie di rifiuti:
  - a) di carta e cartone;
  - b) di imballaggi in plastica e metallici;
  - c) di vetro;
  - d) biodegradabili di cucine e mense;
  - e) "secco residuo".
2. L'Appaltatore è tenuto a collocare nei luoghi interessati un congruo numero di contenitori di tipo e di volume adeguati alle necessità di conferimento. I contenitori devono essere posizionati almeno un'ora prima dell'inizio del mercato e devono essere rimossi non oltre le due ore successive alla sua conclusione.
3. L'Appaltatore deve altresì fornire agli esercenti mercatali i sacchi per il conferimento degli imballaggi in plastica e metallici con volume unitario di 110 litri.
4. Sono oggetto del servizio i seguenti mercati:
  - a) un mercato giornaliero composto di banchi (frutta, verdura e abbigliamento) in Piazza del Mercato;
  - b) un mercato settimanale il giovedì per la lunghezza di tutta la Via Ugo La Malfa;
  - c) un mercato settimanale la domenica composto di circa trenta banchi nel quartiere Cretarossa/Scacciapensieri. Questo mercato si svolge solo nei mesi da Giugno a Settembre.

#### **Art. 66 Raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti in occasione di fiere, sagre, feste e manifestazioni**

1. Il servizio consiste nella raccolta differenziata e nel trasporto dei rifiuti urbani prodotti in occasione di fiere, sagre, feste e manifestazioni.
2. In occasione di tali eventi, l'Appaltatore deve posizionare contenitori di volumetria adeguata (compresi tra 120 e 1.100 litri per contenitore) per la raccolta dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense, di carta e cartone, di vetro, di imballaggi in plastica e metallici e "secco residuo".
3. I contenitori devono essere svuotati ogniqualvolta siano stati riempiti anche se l'evento è ancora in corso.
4. Al termine dell'evento, l'Appaltatore è tenuto a rimuovere i contenitori precedentemente posizionati.
5. L'Appaltatore deve garantire elevati livelli di decoro e pulizia delle aree interessate a fiere, sagre, feste e manifestazioni e di quelle adiacenti attuando interventi specifici di spazzamento, lavaggio e sanificazione, sfalcio, ecc. che dovranno essere realizzati in un lasso di tempo compatibile con gli orari delle predette fiere, sagre, feste e manifestazioni.
6. Sono inclusi nel servizio ventiquattro eventi l'anno.

#### **Art. 67 Raccolta e trasporto dei rifiuti cimiteriali**

1. Il servizio consiste nella raccolta di rifiuti derivanti dalle operazioni di culto (quali, a titolo esemplificativo, ornamento, pulizia, giardinaggio, ecc.) presso il cimitero.
2. L'Appaltatore deve fornire e collocare nel cimitero un adeguato numero di contenitori per i rifiuti di vetro, per i rifiuti di carta e cartone, per i rifiuti di imballaggi in plastica e metallici, per i rifiuti biodegradabili vegetali e per il rifiuto "secco residuo". Lo svuotamento dei contenitori per i rifiuti di imballaggi in plastica e metallici e per il rifiuto "secco residuo" deve avvenire contestualmente alla raccolta di queste frazioni merceologiche eseguita nel resto del territorio. Lo svuotamento dei contenitori per i rifiuti biodegradabili vegetali deve avvenire una volta la settimana. La frequenza di svuotamento di

tutti i contenitori deve essere intensificata nelle ricorrenze di Natale e di Pasqua e nel periodo dal 28 ottobre al 5 novembre.

3. L'Appaltatore deve organizzare il servizio con contenitori di tipo e volume adeguati alle esigenze di conferimento.

**Art. 68 Raccolta e trasporto dei rifiuti da esumazioni e estumulazioni**

1. Il servizio consiste nella raccolta e nel trasporto dei seguenti rifiuti urbani cimiteriali derivanti da operazioni di esumazione e estumulazione, costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per l'inumazione o la tumulazione (per esempio, resti lignei delle casse mortuarie, ornamenti e accessori per la movimentazione della cassa, avanzi di tessuti e imbottiture, residui metallici delle casse, ecc.).

2. I rifiuti non metallici indicati al comma 1, al fine di essere avviati alle operazioni di recupero o smaltimento, sono raccolti separatamente dagli altri rifiuti dai necrofori i quali provvedono a disinfettare con prodotto idoneo e a confezionare i predetti rifiuti in appositi contenitori a perdere flessibili, chiusi, integri e di adeguata robustezza, di colore giallo e recanti la scritta "Rifiuti urbani cimiteriali non metallici". I rifiuti metallici indicati al comma 1, sono bonificati dai necrofori da qualsiasi altro materiale e opportunamente disinfettati. Dopodiché sono confezionati dai necrofori in appositi contenitori a perdere flessibili di colore bianco e recanti la scritta "Rifiuti urbani cimiteriali metallici". L'Appaltatore deve fornire al personale cimiteriale un congruo quantitativo dei suddetti contenitori a perdere flessibili e, quando pieni, deve ritirarli previa prenotazione, e avviarli al recupero o allo smaltimento in impianti autorizzati ai sensi delle vigenti normative.

**Art. 69 Lavaggio di cassonetti**

1. L'Appaltatore deve provvedere al lavaggio e alla sanificazione:

- a) dei contenitori carrellati di volumetria superiore a 110 litri in uso ai condomini e alle utenze non domestiche per la raccolta dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense e per il rifiuto "secco residuo";
- b) di tutti i contenitori carrellati presenti nelle ecoisole.

2. Le frequenze minime del servizio sono:

- a) una volta al mese da settembre a maggio;
- b) due volte al mese nei mesi di giugno, luglio e agosto.

2. E' consentito l'eventuale utilizzo di prodotti chimici purché in regola con la normativa comunitaria e nazionale e in possesso delle prescritte autorizzazioni e certificazioni rilasciate dalle autorità competenti.

**Art. 70 Spazzamento manuale e meccanizzato**

1. Il servizio di spazzamento deve essere prestato nelle aree di suolo pubblico o soggetto a uso pubblico quali strade, marciapiedi, piazze, viali, cunette stradali, giardini, percorsi pedonali, piste ciclabili, porticati, aiuole spartitraffico, cavalcavia, ecc.

2. Con lo spazzamento deve essere raccolto dal suolo qualsiasi tipo di rifiuto ivi giacente, nonché ghiaia, sabbia, detriti, ecc. depositati sulle pavimentazioni, sui margini stradali, sui marciapiedi, sugli accessi alle spiagge, ecc.

3. Il materiale raccolto deve essere trasportato agli impianti per il trattamento.

4. Le aree oggetto del servizio, la tipologia (manuale o meccanizzata o mista) e la relativa frequenza sono indicate nell'Allegato 10. Entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto o dalla data di inizio della sua anticipata esecuzione, l'Appaltatore deve elaborare un programma dettagliato degli spazzamenti (indicante le vie, le piazze, ecc., le modalità e le frequenze di intervento, ecc.) in funzione delle caratteristiche urbanistiche del territorio e coerente con gli *standard* indicati nell'Allegato 10. Il programma è teso al raggiungimento di elevati obiettivi qualitativi. Il programma deve essere corredato da un piano dei divieti di sosta dei veicoli mirante a garantire l'efficacia e l'efficienza del servizio. Il piano dei divieti di sosta dei veicoli proposto dall'Appaltatore deve essere approvato dal Comune che lo può, quindi, anche modificare.

5. L'Appaltatore deve utilizzare veicoli e attrezzature tali da assicurare ottimi risultati di pulizia. Tra le attrezzature devono essere previsti anche:

- a) soffiatori per agevolare l'accumulo dei materiali da raccogliere con le spazzatrici meccaniche;
- b) aspiratori per la rimozione dei rifiuti leggeri, quali i coriandoli, scontrini, mozziconi di sigarette,

ecc. specialmente con riguardo alle aree con pavimentazione in sanpietrini, alle aiuole, alle tazze degli alberi, alle cunette, ai cigli erbosi ai margini delle strade, ecc.

6. Nel servizio è compresa anche la gestione dei cestini gettacarte. L'Appaltatore deve fornire i sacchi e collocarli nei cestini gettacarte. I sacchi devono essere sostituiti tutti i giorni. L'Appaltatore è tenuto a mantenere in ottimo stato di funzionamento e di decoro i cestini gettacarte, a ripararli o a sostituirli quando sono danneggiati, a sostituirli quando sono usurati, a integrarli quando le esigenze di conferimento lo richiedono. L'Appaltatore è tenuto a presentare al Comune entro un mese dalla stipulazione del contratto (o dalla data di inizio della sua eventuale anticipata esecuzione) un piano per il posizionamento dei cestini gettacarte nel territorio. Il Comune si riserva di modificare tale piano e l'Appaltatore è tenuto a accettare le modifiche. Il piano è attuato solo dopo l'approvazione del Comune.

7. L'Appaltatore deve provvedere a fornire e installare un numero congruo di cestini gettacarte su tutto il territorio comunale, dotati anche di posacenere (per il conferimento di cenere, sigarette, ecc.) fornendo anche una planimetria di dove sono posizionati entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto o dalla data di inizio della sua eventuale anticipata esecuzione. Il piano di posizionamento anzidetto deve tenere conto anche dei cestini gettacarte attualmente già dislocati sul territorio (numero circa sessanta). Di tali cestini deve prevedere gli eventuali riposizionamenti e integrazioni.

#### **Art. 71 Lavaggio di strade e innaffiamento di aiuole**

1. L'Appaltatore deve eseguire il lavaggio delle strade del centro cittadino come indicato nell'Allegato 10.

2. Il servizio deve essere svolto nel periodo compreso dal 01 maggio al 30 settembre, deve essere svolto sulle sedi viarie con autobotte a spandimento e manualmente sui marciapiedi in special modo quelli prospicienti la piazza centrale, il lungomare e il Borgo medioevale.

3. L'Appaltatore deve garantire un innaffiamento adeguato a tutte le aiuole della Città oltre che a tutte le fioriere poste agli incroci del centro urbano delimitato nell'Allegato 10.

4. Entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto o dalla data di inizio della sua eventuale anticipata esecuzione, l'Appaltatore deve fornire un piano per il servizio di lavaggio di strade e innaffiamento di aiuole.

#### **Art. 72 Rimozione di rifiuti abbandonati**

1. L'Appaltatore deve provvedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati sul territorio sia di origine domestica sia di origine non domestica e alla pulizia dell'area interessata. Trattandosi di un servizio essenziale per il decoro e l'igiene del territorio comunale, il Direttore dell'esecuzione del contratto impartisce l'ordine di rimozione dei rifiuti abbandonati entro le ore dodici del giorno antecedente a quello dell'intervento. L'Appaltatore deve eseguire il predetto ordine entro la giornata lavorativa successiva a quella in cui l'ordine è stato emesso.

2. Sono oggetto di rimozione i seguenti tipi di rifiuto indicati a titolo esemplificativo: le apparecchiature elettriche e elettroniche (frigoriferi, televisori, condizionatori, ecc.), pezzi di arredamento (divani, poltrone, sedie, materassi, ecc.), inerti (da costruzioni e demolizioni di opere edili, ecc.), accumuli di ramaglie e di erba, sacchi. Per rifiuti abbandonati, ai fini del presente articolo, si intendono gli ammassi di rifiuti (indifferentemente di unica tipologia o misti) che non superano singolarmente il volume di tre metri cubi.

3. I rifiuti devono essere tenuti separati per tipologia e essere conseguentemente avviati ai trattamenti specifici.

4. Devono essere impiegate almeno due unità di personale operativo che devono essere dotate di mezzi e attrezzature idonei per assicurare la regolarità del servizio per un totale annuo minimo di 1.872 ore nei primi due anni di appalto. Dal terzo anno l'impegno orario annuo potrà essere ridotto previa valutazione e autorizzazione del Comune, compatibilmente al miglioramento del decoro riscontrato sul territorio e fatto salvo che nel servizio di rimozione dei rifiuti abbandonati siano assicurati sempre interventi tempestivi e efficienti.

#### **Art. 73 Rimozione di discariche abusive**

1. L'Appaltatore deve provvedere alla rimozione delle discariche abusive presenti sul territorio costituite da rifiuti sia di origine domestica sia di origine non domestica e alla pulizia dell'area interessata.

2. L'Appaltatore è tenuto a segnalare al Comune la presenza di discariche abusive. Il Comune si riserva di

richiedere all'Appaltatore anche la rimozione di discariche abusive individuate tramite i propri Uffici. In ogni caso, l'intervento di rimozione ha inizio entro ventiquattro ore dall'assenso espresso dal Comune.

3. Per discariche abusive, ai fini del presente articolo, si intendono gli ammassi di rifiuti (indifferentemente di unica tipologia o misti) che superano singolarmente il volume di tre metri cubi.

4. L'Appaltatore deve provvedere alla caratterizzazione dei rifiuti e alla messa in sicurezza del sito nell'attesa che le operazioni di rimozione siano completate. Della caratterizzazione dei rifiuti e della messa in sicurezza, l'Appaltatore deve fornire al Comune verbale firmato entro ventiquattro ore dal completamento. L'Appaltatore deve provvedere, inoltre, a documentare con fotografie l'entità della discarica abusiva e la tipologia di rifiuti rinvenuti.

5. I rifiuti devono essere tenuti separati per tipologia e essere conseguentemente avviati ai trattamenti specifici.

6. Devono essere impiegate almeno due unità di personale operativo che devono essere dotate di mezzi e attrezzature idonei per assicurare la regolarità del servizio per un totale annuo minimo di 624 ore nei primi due anni di appalto. Dal terzo anno l'impegno orario annuo potrà essere ridotto previa valutazione e autorizzazione del Comune, compatibilmente al miglioramento del decoro riscontrato sul territorio e fatto salvo che nel servizio di rimozione di discariche abusive siano assicurati sempre interventi tempestivi e efficienti.

7. L'Appaltatore è tenuto a presentare al Comune entro trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto o dalla data di inizio della sua eventuale anticipata esecuzione un censimento delle discariche abusive presenti sul territorio unitamente a un piano di rimozione delle stesse.

#### **Art. 74 Raccolta di siringhe e di carogne di animali**

1. L'Appaltatore deve provvedere alla raccolte delle siringhe rinvenute su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico. L'Appaltatore è tenuto a avviare le siringhe ai trattamenti specifici di termodistruzione.

2. L'Appaltatore deve provvedere alla raccolta delle carogne di animali rinvenute su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico. La raccolta riguarda le carogne di animali di taglia sia piccola sia grande. L'Appaltatore è tenuto a avviare le carogne di animali ai trattamenti specifici di termodistruzione.

#### **Art. 75 Raccolta e trasporto dei rifiuti delle spiagge libere**

1. L'Appaltatore deve provvedere alla raccolta e al trasporto dei rifiuti delle spiagge libere di seguito elencate:

- a) spiaggia sottostante Piazzale Guido Cicco (depuratore comunale);
- b) spiaggia sottostante Largo De Franceschi (Bellavista);
- c) spiaggia sottostante Lungo Padre Liberati (Santuario Nostra Signora delle Grazie, Scacciapensieri);
- d) spiaggia sottostante la Chiesa della Divina Provvidenza e fino alla zona dei Marinaretti (Casa di Riposo – confine di Anzio);
- e) spiaggia di Torre Astura.

2. L'Appaltatore deve installare per ogni spiaggia libera contenitori in numero adeguato e funzionale alla grandezza della spiaggia stessa per la raccolta di rifiuti di carta e cartone, imballaggi di plastica e metallici, biodegradabili di cucine e mense, vetro e del rifiuto "secco residuo".

3. L'Appaltatore deve provvedere allo svuotamento dei contenitori con frequenza giornaliera dal 15 giugno al 15 settembre. Nel restante periodo il numero di contenitori può essere ridotto proporzionalmente alle esigenze, lo svuotamento deve essere eseguito comunque con regolarità per evitare l'accumulo di rifiuti.

#### **Art. 76 Derattizzazione e disinfestazione**

1. L'Appaltatore deve eseguire i servizi di

- a) derattizzazione e di disinfestazione;
- b) disinfestazione fitosanitaria compresi interventi preventivi antilarvali.

L'Appaltatore deve programmare annualmente le operazioni e concordarne i tempi con l'Amministrazione comunale.

2. L'Appaltatore è tenuto a pubblicare manifesti e locandine per avvisare la cittadinanza degli interventi. Le bozze dei manifesti e delle locandine devono essere preventivamente presentate all'Amministrazione comunale per la validazione.

3. Tutti i prodotti utilizzati devono essere in regola con la normativa nazionale e comunitaria e possedere le prescritte autorizzazioni e certificazioni.
4. La derattizzazione e la disinfestazione devono essere svolte su tutto il territorio comunale, compresi gli edifici di proprietà comunale, gli impianti sportivi, il cimitero civile, i parchi pubblici. La disinfestazione fitosanitaria deve essere svolta su tutte le alberate comunali comprese quelle all'interno dei plessi scolastici, del cimitero e dei parchi pubblici.
5. L'Appaltatore deve presentare un piano di programmazione annuale dei servizi di derattizzazione e di disinfestazione entro trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto o dalla data di inizio della sua eventuale anticipata esecuzione.

**Art. 77 Servizio di pulizia della sede stradale *post* incidente**

1. Il Comune, in quanto Ente proprietario delle strade comunali, conformemente alle previsioni di cui al Titolo II del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (*Nuovo codice della strada*) e s. m. e i., deve provvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza delle aree interessate da incidenti. In particolare, nel caso di incidenti stradali che provocano la presenza sul sedime stradale di residui materiali o di condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, per l'ambiente o la salute pubblica, l'Appaltatore deve eliminare detti residui e provvedere all'accurata pulizia dell'area prima della riapertura del traffico.
2. L'Appaltatore deve provvedere al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità *post* incidente stradale mediante rimozione di tutti i rifiuti giacenti sulla piattaforma stradale e sulle sue pertinenze e contestuale accurata pulizia.
3. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune ogni informazione utile per l'attivazione, da parte del Comune stesso, della procedura di recupero dei costi di intervento dalle compagnie assicurative. Gli importi recuperati saranno di competenza del Comune.
4. Per l'espletamento del presente servizio, l'Appaltatore deve disporre di personale reperibile ventiquattrore al giorno dotato dei mezzi e delle attrezzature necessari. L'intervento deve essere eseguito con tempestività. L'Appaltatore deve comunicare a tutti gli Organi di controllo del Comune e alla Polizia Municipale i recapiti (telefono mobile e e-mail) del referente del servizio almeno cinque giorni prima della stipulazione del contratto o della data di inizio della sua eventuale anticipata esecuzione.

**Art. 78 Redazione della carta dei servizi**

1. L'Appaltatore deve redigere la carta dei servizi. Essa deve enunciare le regole di organizzazione e di erogazione dei servizi, stabilire i livelli di qualità delle prestazioni e individuare gli strumenti messi a disposizione delle utenze per le comunicazioni con l'Appaltatore e con il Comune, anche con riguardo alla presentazione di eventuali reclami o alla segnalazione di disservizi.
2. La carta deve rappresentare, quindi, un irrinunciabile elemento di trasparenza nel rapporto con i cittadini. Essa deve contenere disposizioni in merito alla qualità dei servizi pubblici, alle condizioni di tutela delle utenze, nonché alle procedure di indennizzo per il mancato rispetto dei livelli qualitativi previsti.
3. L'Appaltatore deve eseguire il servizio conformemente a quanto previsto dal presente Capitolato e dalla normativa vigente, dando adempimento, quindi, anche a quanto prescritto dall'art. 2, comma 461, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. La carta dei servizi deve essere elaborata dall'Appaltatore con contenuti semplici e chiari e, al tempo stesso, precisi e completi, non tralasciando la particolare cura della presentazione grafica.
5. Essa deve comprendere almeno la trattazione dei seguenti argomenti:
  - a) validità e diffusione della carta;
  - b) profilo aziendale;
  - c) principi fondamentali;
  - d) *standard* di qualità del servizio;
  - e) raccolta del rifiuto "secco residuo";
  - f) raccolta dei rifiuti differenziati;
  - g) comportamento del personale;
  - h) tutela dell'utenza e procedure di reclamo e di rimedio;
  - i) valutazione del grado di soddisfazione dell'utenza.
6. Il documento deve avere dimensioni di 15 x 21 cm (o formato simile, da concordare con il Comune), essere autocopertinato e prodotto in numero idoneo a raggiungere tutte le utenze servite, composto di un adeguato numero di pagine e impaginato in quadricromia. Il testo deve essere corredato di immagini per

rendere chiari e più facilmente percepibili i concetti espressi.

7. L'Appaltatore deve occuparsi della stampa in quadricromia di un numero idoneo di copie della carta dei servizi e consegnarle al Comune e alle utenze. Deve altresì produrre una versione della carta dei servizi in formato elettronico universale *pdf*, con una versione idonea alla stampa per eventuali ristampe (a carico del Comune) e una destinata alla diffusione via *internet* sul sito *web* del Comune e dell'Appaltatore, al fine di garantire la massima diffusione dei contenuti del documento, così come previsto dalla Legge.

#### **Art. 79 Servizio informativo telefonico**

1. Al fine di agevolare gli utenti nella fruizione dei servizi di raccolta differenziata, l'Appaltatore è tenuto a istituire un servizio informativo telefonico denominato "numero verde". Il "numero verde" deve essere organizzato con attrezzature e personale in numero adeguato e sufficiente per assicurare un servizio esaustivo. Il personale deve possedere adeguati requisiti di professionalità e di esperienza.

2. Attraverso il servizio, gli utenti devono poter:

- a) ottenere informazioni sui servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti in merito a modalità di conferimento dei rifiuti, orari, tipi di materiali;
- b) richiedere l'assegnazione o la sostituzione di contenitori;
- c) prenotare i servizi a chiamata;
- d) ottenere informazioni sull'ubicazione e sugli orari di apertura del centro comunale di raccolta;
- e) segnalare eventuali disservizi e presentare reclami.

3. Il servizio deve essere svolto con il supporto di un *software* che consenta:

- a) di registrare l'apertura della chiamata (all'atto della telefonata dell'utente) e la sua chiusura (a seguito della avvenuta esecuzione, da parte dell'Appaltatore, del servizio richiesto o dell'attività per rimediare al disservizio);
- b) di archiviare le informazioni sulle chiamate, quali i dati identificativi dell'utente, il tipo di informazioni richieste, il disservizio lamentato, ecc.;
- c) di produrre statistiche sulle chiamate con riferimento a tipologia di utenza (domestiche e non domestica), tipologia di informazioni richieste, dei disservizi o di altri eventi segnalati (indicando quali);
- d) l'accesso da remoto agli archivi da parte del Comune.

4. Alle segnalazioni di disservizi, l'Appaltatore deve dare rimedio entro ventiquattro ore dalla chiamata dell'utente, salvo il caso in cui, la natura del disservizio sia tale da richiedere un intervento urgente, immediato, tempestivo.

#### **Art. 80 Stampa e consegna di materiale informativo per le campagne di comunicazione e di informazione sulla riduzione e sulla raccolta differenziata dei rifiuti urbani**

1. Il Comune condurrà specifiche campagne di comunicazione e di informazione sulla riduzione e sulla raccolta differenziata dei rifiuti urbani avvalendosi di operatori economici qualificati con i quali l'Appaltatore è tenuto a collaborare attivamente fornendo il proprio supporto in termini di dati, informazioni, evidenziazione delle criticità riscontrate e delle possibili soluzioni delle stesse.

2. L'Appaltatore deve provvedere alla stampa e alla consegna a tutti gli utenti domestici e non domestici e ai turisti del materiale informativo. La quantità e il tipo di materiale informativo sono indicati nell'Allegato 13. I *file* grafici saranno consegnati all'Appaltatore dagli operatori economici che saranno incaricati di ideare e condurre le campagne di informazione e di comunicazione. Il materiale informativo deve essere caricato on line sul sito Internet istituzionale del Comune di Nettuno con la realizzazione di una o più pagine dedicate a cure e spese dell'Appaltatore.

3. L'Appaltatore deve fornire e installare, in modo che siano ben visibili al pubblico, all'esterno e all'interno degli ambienti della sede principale del Municipio, dell'ASL e delle scuole site nel territorio comunale appositi cartelloni che informino che il servizio di gestione dei rifiuti è svolto nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 13 febbraio 2014. I cartelloni di dimensioni di almeno cm 70 x 100 devono riportare almeno le seguenti informazioni:

- a) la dicitura "Appalto conforme ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 13 febbraio 2014";
- b) i dati annuali relativi alla produzione dei rifiuti urbani (quantità espresse in kg/abitante/anno e in percentuale sul totale) suddivisi per frazione merceologica;
- c) la percentuale di raccolta differenziata;

- d) la destinazione dei rifiuti e il tipo di operazione di trattamento subita.  
Il progetto dei cartelloni deve essere presentato al Comune entro tre mesi dalla stipulazione del contratto indicando anche i luoghi dove saranno collocati. Il Comune può richiedere modifiche al progetto dei cartelloni e ai luoghi di ubicazione degli stessi. L'Appaltatore deve provvedere a tali modifiche. Entro sei mesi dalla stipulazione del contratto i cartelloni devono essere collocati nei luoghi stabiliti.  
4. L'Appaltatore entro un anno dall'aggiudicazione deve presentare una relazione contenente elementi utili alla definizione, da parte del Comune, di azioni per la riduzione dei rifiuti.

### **PARTE III – VARIANTI MIGLIORATIVE**

#### **Art. 81 Varianti migliorative**

1. Ai sensi dell'art. 95, comma 14, del D.lgs. 50/2016, il Comune autorizza la presentazione di varianti migliorative alla struttura e all'organizzazione dei servizi stabilita nel presente Capitolato secondo quanto indicato nel disciplinare di gara. Tutti i costi per realizzare le prestazioni oggetto delle varianti migliorative sono remunerati con il corrispettivo contrattuale risultante in sede di aggiudicazione della gara.
2. Le varianti migliorative sono remunerate con il corrispettivo a corpo.

### **PARTE IV – ALLEGATI**

- Allegato 1 – Utenze domestiche**
- Allegato 2 – Utenze non domestiche**
- Allegato 3 – Servizi attuali**
- Allegato 4 – Criteri di assegnazione dei contenitori**
- Allegato 5 – Caratteristiche minime dei contenitori**
- Allegato 6 – Numero e tipo di contenitori**
- Allegato 7 – Personale oggetto della clausola sociale (Art. 23, comma 2)**
- Allegato 8 – Suddivisione del territorio**
- Allegato 9 – Condomini critici**
- Allegato 10 – Spazzamento**
- Allegato 11 – Spazzamento in orario notturno**
- Allegato 12 – Riepilogo dei servizi**
- Allegato 13 – Materiale informativo**
- Allegato 14 – Progetto esecutivo del CCR approvato con D.C.C. del Comune di Nettuno n. 27 del 10 aprile 2013**
- Allegato 15 – DUVRI**